

1^a SERIE SPECIALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 143° Numero 36

GAZZETTA  UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 11 settembre 2002

SI PUBBLICA IL MERCOLEDÌ

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

CORTE COSTITUZIONALE

S O M M A R I O

ATTI DI PROMOVIAMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

- N. 42. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Provincia di Bolzano sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione - Comitato provinciale per le comunicazioni - Potere della Giunta provinciale in ordine alla nomina del vicepresidente oltreché del Presidente con conseguente determinazione dei rispettivi gruppi linguistici di appartenenza - Denunciata ingiustificata deroga alla normativa statale concernente la tutela delle minoranze linguistiche - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti sociali e civili - Violazione, in ipotesi, anche della potestà legislativa concorrente «provinciale» concernente l'ordinamento della comunicazione per omessa considerazione dei principi fondamentali («indirizzi generali») in materia - Richiamo alla sent. n. 21/1999.

- Legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 13; deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, art. 1, lettera a), n. 4.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Provincia di Bolzano sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione - Facoltà della Provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici - Applicabilità ai soli soggetti esteri con conseguente esclusione di tutti i soggetti italiani - Asserita violazione dei principi fondamentali desumibili dalla legge statale nonché dei principi fondamentali della Costituzione in ipotesi di riconducibilità della materia «nell'ordinamento della comunicazione» - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Denunciato pregiudizio del principio fondamentale sancito dalla legge statale sulla parità di trattamento ed imparzialità garantita a tutti i soggetti politici durante le campagne elettorali - Violazione del principio costituzionale sul pluralismo nell'informazione nonché della potestà legislativa esclusiva statale in ordine alla tutela dei diritti civili e sociali.

- Legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, art. 8, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettera e), e lettera m); legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 1

Pag. 7

- N. 43. Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 2002 (del Presidente del Consiglio dei ministri).

Credito (istituti di) - Norme della Regione Sardegna - Equiparazione degli intermediari finanziari agli istituti di credito ai fini della gestione delle misure agevolative di competenza regionale - Asserito contrasto con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale nonché della competenza esclusiva dello Stato in materia di previdenza sociale - Richiamo alla sent. n. 224/94.

- Legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, art. 12.
- Costituzione, art. 117; d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, artt. 106 e 159

» 10

Enti locali - Norme della Regione Sardegna in materia di controlli - Permanenza transitoria di un controllo eventuale di legittimità sugli atti degli enti locali - Asserito contrasto con il principio costituzionale di equiordinazione tra Comuni e Regioni e con l'abrogazione di tale tipologia di controllo operata con legge costituzionale n. 3/2001.

- Legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, art. 31, comma quarto.
- Costituzione, art. 114; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9..... Pag. 10

N. 379. Ordinanza del Tribunale di Taranto del 28 maggio 2002.

Processo penale - Procedimento per decreto penale - Nullità della richiesta del decreto di condanna e del decreto che dispone il giudizio, in mancanza del previo invito all'indagato a comparire per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il rito ordinario - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi relativi al «giusto processo» - Ritenuta ininfluenza della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Riferimento alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 432/1998, 325/1999, 326/1999, 73/2000, 108/2000, 270/2000 e 374/2001.

- Cod. proc. pen. , artt. 459 e 460.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111 » 12

N. 380. Ordinanza del Tribunale di Ivrea del 17 giugno 2002.

Sanità pubblica - Trasferimento alle UU.SS.LL. dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei comuni e delle province con vincolo di destinazione alle stesse unità sanitarie locali - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega n. 421/1992 che limitano il trasferimento alle UU.SS.LL. dei soli beni già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici - Eccesso di delega.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, nel testo risultante dopo la modifica introdotta con l'art. 6 d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, come modificato dall'art. 1 d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma » 19

N. 381. Ordinanza del Tribunale di Forlì, sezione distaccata di Cesena, del 4 giugno 2002.

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma » 23

N. 382. Ordinanza del T.A.R. della Lombardia del 24 giugno 2002.

Circolazione stradale - Soggetto condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni - Revoca della patente di guida, quando l'utilizzazione della stessa possa agevolare la commissione di reati della medesima natura - Introduzione di sanzione amministrativa accessoria con carattere innovativo, in contrasto con i principi della legge delega (legge n. 190/1991) - Incidenza sul diritto al lavoro - Eccesso di delega - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 354/1998, 427/2000 e 251/2001.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 1.
- Costituzione, artt. 4 e 76 » 25

- N. 383. Ordinanza del Tribunale di Milano del 6 maggio 2002.
- Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilità della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Violazione del principio di legalità.**
- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, comma secondo; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 2, come modificato dall'art. 7, comma 13, d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
 - Costituzione, art. 3 Pag. 30
- N. 384. Ordinanza del g.u.p. del tribunale per i minorenni di Catanzaro del 21 maggio 2002.
- Processo penale - Processo minorile - Udiienza preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato minorenni - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere in ipotesi di proscioglimento c.d. pieno - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Irragionevolezza - Violazione dei principî sul «giusto processo».**
- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, come modificato dall'art. 22, legge 1° marzo 2001, n. 63.
 - Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, quarto e quinto » 32
- N. 385. Ordinanza della Commissione tributaria provinciale di Pordenone del 29 marzo 2002.
- Imposta di registro - Provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme - Inclusione tra gli stessi, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, dei provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 c.c. (nella specie: pagamento di assegni di mantenimento in favore dei figli) - Ingiustificato deteriore trattamento di detti provvedimenti rispetto a quelli dello stesso contenuto e della stessa funzione adottati nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio in base, rispettivamente, all'art. 19, legge n. 74/1987 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999.**
- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata.
 - Costituzione, art. 3 » 35
- N. 386. Ordinanza del g.i.p. del Tribunale di Modena del 6 maggio 2002.
- Processo penale - Incompatibilità del giudice - Udiienza preliminare - Nullità, pronunciata in dibattimento, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti conseguenti - Regressioni del procedimento - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio a celebrare l'udienza preliminare nello stesso procedimento - Mancata previsione - Violazione dei principî di terzietà ed imparzialità del giudice.**
- Cod. proc. pen., art. 34.
 - Costituzione, art. 111, comma secondo » 36
- N. 387. Ordinanza del giudice di pace di Cortina d'Ampezzo del 1° luglio 2002.
- Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla P.G. - Avviso all'imputato della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Nullità del decreto di citazione - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 552, lett. 7, c.p.p. in relazione al contenuto obbligatorio del decreto di citazione davanti al Tribunale in composizione monocratica - Incidenza sul diritto di difesa nonché sui principî di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.**
- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
 - Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma » 40

N. 388. Ordinanza del g.i.p. del tribunale di Trani del 17 aprile 2002.

Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Previsione della necessità del compimento delle operazioni esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica (salvo motivata deroga del pubblico ministero in ragione della insufficienza o inidoneità degli impianti e della sussistenza di eccezionali motivi di urgenza) a pena di inutilizzabilità - Applicabilità della norma, secondo il «diritto vivente», anche alle conversazioni tra presenti anziché solo alle intercettazioni telefoniche - Eccesso di delega.

– Cod. proc. pen., art. 268, comma 3.

– Costituzione, art. 76

Pag. 41

ATTI DI PROMOVIMENTO DEL GIUDIZIO DELLA CORTE

N. 42

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 17 giugno 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Provincia di Bolzano sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione - Comitato provinciale per le comunicazioni - Potere della Giunta provinciale in ordine alla nomina del vicepresidente oltreché del Presidente con conseguente determinazione dei rispettivi gruppi linguistici di appartenenza - Denunciata ingiustificata deroga alla normativa statale concernente la tutela delle minoranze linguistiche - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di determinazione dei livelli essenziali concernenti i diritti sociali e civili - Violazione, in ipotesi, anche della potestà legislativa concorrente «provinciale» concernente l'ordinamento della comunicazione per omessa considerazione dei principî fondamentali («indirizzi generali») in materia - Richiamo alla sent. n. 21/1999.

- Legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, art. 2, comma 2.
- Costituzione, art. 117, commi secondo e terzo; legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 1, comma 13; deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni 28 aprile 1999, art. 1, lettera *a*), n. 4.

Radiotelevisione e servizi radioelettrici - Norme della Provincia di Bolzano sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione - Facoltà della Provincia di stipulare convenzioni con enti radiotelevisivi pubblici - Applicabilità ai soli soggetti esteri con conseguente esclusione di tutti i soggetti italiani - Asserita violazione dei principî fondamentali desumibili dalla legge statale nonché dei principî fondamentali della Costituzione in ipotesi di riconducibilità della materia «nell'ordinamento della comunicazione» - Violazione della competenza esclusiva statale in materia di «tutela della concorrenza» - Denunciato pregiudizio del principio fondamentale sancito dalla legge statale sulla parità di trattamento ed imparzialità garantita a tutti i soggetti politici durante le campagne elettorali - Violazione del principio costituzionale sul pluralismo nell'informazione nonché della potestà legislativa esclusiva statale in ordine alla tutela dei diritti civili e sociali.

- Legge della Provincia di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6, art. 8, comma 3.
- Costituzione, artt. 3, 21 e 117, comma secondo, lettera *e*), e lettera *m*); legge 31 luglio 1997, n. 249, art. 3, comma 2; legge 22 febbraio 2000, n. 28, art. 1.

Ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, presso la quale ha il proprio domicilio in via dei Portoghesi 12, Roma,

Nei confronti della Provincia autonoma di Bolzano, in persona del presidente della giunta provinciale per la dichiarazione della illegittimità costituzionale della legge provinciale 18 marzo 2002, n. 6, Norme sulle comunicazioni e provvidenze in materia di radiodiffusione, negli articoli 2.2, 8.3 (B.U. n. 15 del 9 aprile 2002).

Art. 2.2.

L'art. 117, terzo comma, Cost. attribuisce alla legislazione concorrente l'ordinamento della comunicazione.

La legge provinciale, nel fissare le sue finalità nell'art. 1, richiama il sistema delle comunicazioni. Nessun elemento testuale consente di vedere una piena coincidenza tra comunicazioni, al plurale, della legge provinciale, con il termine usato al singolare nella norma costituzionale. La questione per il momento può essere solo accennata per riprenderla in esame quando ce ne fosse la necessità.

La norma costituzionale richiamata va coordinata con quanto dispone lo stesso art. 117 al secondo comma, lettera *m*): l'ordinamento della comunicazione, comunque inteso, non può incidere sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, attribuita alla legislazione esclusiva dello Stato.

Tra i diritti civili vanno inclusi anche quelli delle minoranze linguistiche.

L'art. 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997, n. 249 ha previsto che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano avrebbe individuato gli indirizzi generali relativi ai requisiti richiesti ai componenti dei comitati decentrati.

Con deliberazione del 28 aprile 1999 (art. 1, lettera *a*), n. 4) l'Autorità ha disposto che il procedimento di nomina veda coinvolto il consiglio regionale, con garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari, escluso il solo Presidente che può essere nominato direttamente dall'esecutivo regionale.

L'attribuzione del potere regolamentare al Garante si era resa necessaria per assicurare la partecipazione delle regioni e delle province autonome, attenendosi al criterio fissato da codesta Corte con la sentenza n. 21/1999, dove, dopo aver individuato le ragioni per le quali la regolamentazione per lo sfruttamento ottimale dell'etere andava affidata all'autorità centrale, ha posto in evidenza la necessità della partecipazione delle regioni e delle autonomie speciali.

La normativa statale, rivolta espressamente alla garanzia del ruolo delle opposizioni consiliari nelle procedure di elezione, e, attraverso di esse, anche alla garanzia delle minoranze linguistiche, rientra, dunque, nella sfera normativa dell'art. 117, secondo comma, lettera *m*) con la conseguenza che non può essere derogata o modificata dalla legislazione provinciale.

Se ne ha una conferma nella legge n. 482/1999 che all'art. 12 attribuisce alla competenza dell'Autorità «la tutela delle minoranze linguistiche nell'ambito del sistema delle comunicazioni di massa».

In ogni caso, e per le stesse ragioni, qualora la si facesse rientrare nell'art. 117, terzo comma, Cost., andrebbe considerata come normazione sui principî fondamentali ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost. in quanto rivolta, per espressa disposizione dell'art. 1.13 della legge n. 249/1997 a fissare gli indirizzi generali in materia e, quindi inderogabile dalla legislazione regionale e provinciale.

L'art. 2.2 della legge provinciale ha invece attribuito alla competenza della Giunta provinciale anche la nomina del vicepresidente del Comitato, escludendo il consiglio provinciale e quindi lasciando alla scelta dell'organo esecutivo la individuazione dei gruppi linguistici di appartenenza.

Art. 8.3.

È previsto che le convenzioni che vi sono indicate possano essere stipulate solo con enti radiotelevisivi pubblici.

Secondo quanto dispone l'art. 3.2 della legge n. 249/1997 le concessioni radiotelevisive possono essere rilasciate solo a società per azioni, in accomandita per azioni, a responsabilità limitata ed alle cooperative.

La norma provinciale, pertanto, esclude tutti i soggetti italiani. In pratica consente la stipulazione delle convenzioni solo con i soggetti esteri indicati nell'art. 10 del d.P.R. n. 691/1973, articolo che è richiamato espressamente.

Va tenuto presente, a questo proposito, che le convenzioni possono avere come oggetto non solo la produzione ma anche le trasmissioni di interesse provinciale.

Limitando la sua applicabilità agli enti pubblici, dunque, la norma provinciale non ha escluso soltanto tutti gli enti privati insieme alla RAI S.p.a., che non è ente pubblico, ma tutti i concessionari italiani riservando lo spazio televisivo provinciale solo ad enti esteri.

La esclusione non ha alcuna base di ragionevolezza poiché le prestazioni, indicate come oggetto delle convenzioni, possono essere fornite da ogni soggetto che ne abbia le capacità imprenditoriali, in particolare dalla RAI, che dispone di mezzi e di esperienza tra le più elevate in sede internazionale. Ma viola in forma palese i principî fondamentali desumibili dall'art. 3.2 della legge n. 249/1997 già richiamato che ha voluto riservare i servizi radiotelevisivi ad enti a struttura di impresa, destinati ad operare su un mercato concorrenziale, capace di garantire anche il pluralismo.

La norma è poi in contrasto con l'art. 3 Cost. Non può esserci dubbio che, anche ad ammettere che la materia rientri nell'ordinamento della comunicazione, tra i principî fondamentali di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. rientrino prima di tutti i principî fondamentali della Costituzione.

È violato, peraltro, anche l'art. 117, secondo comma, lettera *e*) poiché è stato riservato ai soli enti stranieri anche il corrispondente mercato televisivo, alterando le normali condizioni di concorrenza. Ancora più evidente è la violazione dei principî fondamentali fissati nell'art. 1 della legge n. 28/2000.

Destinate come sono ad operare quando sia coinvolto l'interesse provinciale, le limitazioni soggettive alla stipulazione delle convenzioni sarebbero applicabili anche in occasione delle elezioni provinciali e nei comuni della Provincia cosicchè, escludendo tutti i soggetti italiani, sarebbe gravemente pregiudicata la parità di trattamento e l'imparzialità rispetto a tutti i soggetti politici durante le campagne elettorali.

E non può esserci dubbio che la parità di trattamento, garantita dall'art. 1 richiamato, per gli interessi che tutela costituisca un principio fondamentale in materia.

La norma risulta in contrasto anche con l'art. 21 Cost.

Consentendo la stipulazione delle convenzioni con un numero limitato di soggetti, senza alcuna base di ragionevolezza viola anche l'art. 21 Cost., poiché non assicura il necessario pluralismo nell'informazione.

«L'informazione attuata attraverso i mezzi di comunicazione di massa ... è attività che — per il fatto di collegarsi, nel nostro sistema, all'esercizio di una libertà fondamentale (quale quella di espressione del pensiero) ed alla presenza di un valore essenziale per la democrazia (quale quella del pluralismo) — non può essere collocata sullo stesso piano delle materie elencate nell'art. 117 Cost. Nei suoi risvolti attivi e passivi (libertà di informazione e diritto di essere informati) l'informazione esprime, infatti — al di là delle singole sfere di attribuzioni rispettivamente assegnate allo Stato ed alle Regioni — una condizione preliminare e non sopprimibile per l'attuazione ad ogni livello, centrale o locale, della forma propria dello Stato democratico» (Corte cost. n. 348/1990).

«Non è dubitabile che sussista, e sia implicitamente tutelato dall'art. 21 Cost., un interesse generale della collettività all'informazione... di tal che i grandi mezzi di diffusione di pensiero (nella più lata accezione, comprensiva della notizie) sono a buon diritto suscettibili di essere considerati nel nostro ordinamento, come in genere nelle democrazie contemporanee, quali servizi oggettivamente pubblici e comunque di interesse pubblico.

Tuttavia, per quanto l'interesse pubblico all'informazione possa variamente articolarsi e diversificarsi territorialmente, in relazione a certi tipi di notizie e commenti, è comunque da escludersi in materia una prevalenza dell'interesse regionale che possa giustificare... interventi legislativi della Regione, non importa se integrativi o suppletivi rispetto alla legislazione statale. Né quella prevalenza potrebbe ravvisarsi nel carattere "locale" delle pubblicazioni cui si riferisce. Va considerato inoltre che in tale materia confluiscono esigenze diverse... anch'esse da rapportarsi al fondamentale principio di libertà di manifestazione del pensiero. Il quale... (*cf.* sentenza n. 105 del 1972) "implica pluralismo di fonti di informazione, libero accesso alla medesima, assenza di ingiustificati ostacoli legali ... alla circolazione delle notizie e delle idee"; ed implica altresì esclusione di interventi dei pubblici poteri suscettibili di tradursi, anche indirettamente, e contro le intenzioni, in forme di pressione per indirizzare la stampa verso obiettivi predeterminati di preferenza» (Corte cost. sent. n. 21/1991).

Non solo, dunque, la norma provinciale viola l'art. 21 della Costituzione, ma resta confermato che, in quanto incide su di una materia che attiene alla struttura democratica dello Stato, investe i diritti civili e sociali il cui livello di tutela rientra nella legislazione esclusiva dello Stato.

Anche l'art. 8.3 della legge provinciale è, dunque, costituzionalmente illegittimo.

P. Q. M.

Si conclude perché sia dichiarata la illegittimità costituzionale della legge della Provincia autonoma di Bolzano 18 marzo 2002, n. 6 negli articoli 2.2 e 8.3.

Si produce estratto della deliberazione del Consiglio dei ministri 24 maggio 2002.

Roma, addì 5 giugno 2002

AVVOCATO DELLO STATO: Glauco NORI

N. 43

Ricorso per questione di legittimità costituzionale depositato in cancelleria il 1° luglio 2002
(del Presidente del Consiglio dei ministri)

Credito (istituti di) - Norme della Regione Sardegna - Equiparazione degli intermediari finanziari agli istituti di credito ai fini della gestione delle misure agevolative di competenza regionale - Asserito contrasto con il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia - Violazione della competenza legislativa concorrente regionale nonché della competenza esclusiva dello Stato in materia di previdenza sociale - Richiamo alla sent. n. 224/94.

- Legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, art. 12.
- Costituzione, art. 117; d.lgs. 1° settembre 1993 n. 385, artt. 106 e 159.

Enti locali - Norme della Regione Sardegna in materia di controlli - Permanenza transitoria di un controllo eventuale di legittimità sugli atti degli enti locali - Asserito contrasto con il principio costituzionale di equidistribuzione tra Comuni e Regioni e con l'abrogazione di tale tipologia di controllo operata con legge costituzionale n. 3/2001.

- Legge della Regione Sardegna 22 aprile 2002, n. 7, art. 31, comma quarto.
- Costituzione, art. 114; legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, art. 9.

Il Governo della Repubblica italiana, in persona del Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato e presso la stessa domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi n. 12;

Propone impugnativa per illegittimità costituzionale ai sensi dell'art. 127 Cost.;

Contro la Regione Sardegna, in persona del Presidente della giunta *pro tempore*, della legge regionale n. 7/2002 artt. 12 e 31, quarto comma in base ai seguenti motivi.

La legge è illegittima per i seguenti motivi:

1) all'art. 12 prevedendo l'equiparazione degli intermediari finanziari, cui è stata affidata la gestione delle misure agevolative previste dalla normativa regionale, agli istituti di credito, si pone in contrasto con il d.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, che riserva tale competenza allo Stato e, per esso, agli organismi a ciò deputati.

Più in particolare rileva al riguardo l'art. 159 del predetto decreto legislativo che individua puntualmente l'attività che le regioni a statuto speciale possono svolgere in materia e contemporaneamente individua, al comma 3, le norme inderogabili che prevalgono sulle disposizioni contrarie già emanate. Tra tali articoli inderogabili rientra, tra l'altro, l'individuazione delle funzioni, oltre che delle procedure, esercitabili dagli intermediari finanziari, iscritti nell'apposito elenco speciale previsto dall'art. 106, dopo aver esperito la specifica procedura ivi prevista (Ministero tesoro, Banca d'Italia, UIC, Consab, etc.)

A ciò aggiungasi che la Corte costituzionale, con sentenza n. 224 del 26 maggio 1994, oltre a sottolineare il carattere di disciplina direttamente attuativa di una direttiva comunitaria del menzionato testo unico, ne sancisce il carattere di legge di grande riforma economico-sociale.

Sicché, concludendo sui ricorsi proposti dalle regioni a statuto speciale (Sardegna e Trentino Alto Adige) e Province autonome di Trento e Bolzano, dichiara infondate tutte le eccezioni di illegittimità costituzionale sollevate alla luce di alcuni principi di notevole portata innovativa che ritiene introdotti dal più volte citato

testo unico al fine di consentire la libera concorrenza tra le imprese bancarie nell'ambito comunitario. Infatti, la sentenza, nel ribadire la competenza di tipo concorrente attribuita alle regioni nella materia di cui trattasi, il cui esercizio, pertanto, deve rispettare i limiti derivanti dai principi determinati dalla legislazione dello Stato, degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, afferma che comunque tali competenze sono suscettibili di operare nella misura in cui i loro contenuti non vengano a contrastare con le discipline ed i limiti introdotti dalla normativa comunitaria e dalle conseguenti discipline attuative, arrivando a riconoscere la supremazia di queste ultime nei confronti degli statuti regionali e relative norme di attuazione e quindi anche nell'esercizio di potestà legislativa esclusiva.

Tutte le considerazioni fin qui svolte valgono in generale anche alla luce del nuovo titolo V della Costituzione che, all'art. 117, ne fa menzione tra le materie di competenza concorrente delle regioni, senza contare poi la riserva alla competenza esclusiva dello Stato contenuta alla lettera O) dal primo comma del medesimo articolo.

Inoltre, necessita richiamare anche la direttiva comunitaria n. 647/89 concernente il coefficiente di solvibilità degli enti creditizi che prevede una ponderazione differenziata per le garanzie prestate dagli istituti finanziari di varia natura necessaria in un mercato bancario comune che li chiama ad entrare in diretta concorrenza tra di loro.

Infatti, l'adozione di norme comuni di solvibilità sottoforma di coefficiente minimo ha come effetto di prevenire le distorsioni di concorrenza e di rafforzare il sistema bancario comunitario;

2) l'art. 31, quarto comma, prevedendo, sia pure in via transitoria, nelle more dell'approvazione di un apposito disegno di legge, la permanenza di un controllo preventivo di legittimità sugli atti degli enti locali, anche se eventuale, oltretutto disciplinato in via amministrativa, si pone in contrasto con l'art. 114 della Costituzione che sancisce il principio di equiordinazione tra comuni e regioni.

Si pone altresì in contrasto con il principio espresso dal legislatore della cancellazione di tale tipologia di controllo concretizzatosi con l'abrogazione dell'art. 130 della Costituzione operata con la legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001 (art. 9). Tale principio, sostenuto dalla dottrina dominante, trova la sua *ratio* nell'esigenza di armonizzare, nell'ambito comunitario, un sistema di controllo successivo economico-finanziario e di risultato che assicuri il rispetto dei parametri e degli obiettivi della presenza nel contesto dell'Unione europea, nonché uno snellimento ed una velocizzazione dell'azione amministrativa attraverso il controllo di gestione che ogni Stato membro e le autonomie territoriali possono disciplinare in funzione della propria specificità.

P. Q. M.

Si chiede a codesta ecc.ma Corte di dichiarare l'illegittimità costituzionale della legge indicata in epigrafe.

Roma, addì 19 giugno 2002

L'AVVOCATO DELLO STATO: Massimo MARI

N. 379

*Ordinanza del 28 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Taranto
nel procedimento penale a carico di Cardellicchio Angelo ed altri*

Processo penale - Procedimento per decreto penale - Nullità della richiesta del decreto di condanna e del decreto che dispone il giudizio, in mancanza del previo invito all'indagato a comparire per rendere interrogatorio - Mancata previsione - Ingiustificata disparità di trattamento rispetto alla disciplina prevista per il rito ordinario - Incidenza sul diritto di difesa e sui principi relativi al «giusto processo» - Ritenuta ininfluenza della sopravvenuta legge 16 dicembre 1999, n. 479 - Riferimento alle ordinanze della Corte costituzionale nn. 432/1998, 325/1999, 326/1999, 73/2000, 108/2000, 270/2000 e 374/2001.

- Cod. proc. pen. , artt. 459 e 460.
- Costituzione, artt. 3, 24 e 111.

IL TRIBUNALE

Nella persona del sottoscritto giudice;

Decidendo sull'eccezione di nullità del decreto di giudizio immediato emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, nonché sulla questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., nei sensi di cui appresso, sollevate dalle difese degli imputati all'udienza del 16 aprile 2002;

Visto il parere contrario del p.m. e del difensore di parte civile;

Sciogliendo la riserva di cui alla predetta udienza del 16 aprile 2002;

O S S E R V A

Per esigenze di chiarezza va premesso, in punto di fatto, che, nei confronti degli attuali imputati Cardellicchio Angelo, Marrama Bruno e Fanelli Anna Maria, in data 8 novembre 1999 (quindi in epoca precedente, seppur di poco, sia alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 e alla relativa legge attuativa contenuta nel d.l. 7 gennaio 2000 n. 2 convertito in legge 25 febbraio 2000 n. 35, sia alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge Carotti), il g.i.p. presso l'allora pretura circondariale di Taranto emetteva decreto penale di condanna in relazione al reato di minaccia aggravata in concorso.

A seguito di rituale e tempestiva opposizione proposta da parte dei tre imputati, il g.i.p. emetteva decreto di citazione a giudizio, in data 14 dicembre 2000.

Dopo vari rinvii preliminari per motivi di rito, all'udienza del 16 aprile 2002 il difensore dell'imputato Cardellicchio (con argomentazioni alle quali si è associata la comune difesa degli altri due imputati) ha eccepito:

1) la nullità del suddetto decreto di citazione a giudizio, perché non preceduto dalla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.*;

2) nell'ipotesi di rigetto di tale eccezione (praticamente scontata in virtù dell'attuale disciplina positiva risultante dalle attuali norme del codice di rito), l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma 3, Cost., «nella parte in cui non prevedono che, a seguito della opposizione a decreto penale di condanna, debba essere consentito alla persona imputata di difendersi» (per citare dal verbale riassuntivo dell'udienza).

Orbene, quanto alla prima eccezione, al fine di motivarne l'ovvio rigetto è sufficiente richiamare quanto stabilito da una recente pronuncia di legittimità (che ha addirittura qualificato come abnorme un'ordinanza del g.i.p. che, rifiutando l'emissione del decreto penale in tale fattispecie, aveva disposto la restituzione degli atti al p.m.), secondo cui una tale nullità, prevista dagli artt. 416, comma 1, e 552, comma 2, cod. proc. pen., rispettivamente per la richiesta di rinvio a giudizio e per il decreto di citazione diretta a giudizio, non può essere dichiarata né con riferimento al decreto penale di condanna né con riguardo al decreto di citazione a giudizio emesso a seguito del relativo atto di opposizione, atteso che l'adempimento di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. non è previsto nel caso di procedimento per decreto; né d'altra parte le suddette ipotesi di nullità risultano suscettibili di estensione per analogia, atteso il principio di tassatività posto in materia dall'art. 177 cod. proc. pen. (v. Cass. Sez. 1, sent. 11282 del 21 dicembre 2000 - 21 marzo 2001, riv. 218.579, ric. p.m. in proc. Villa).

Ciò conduce allora necessariamente alla disamina della connessa questione di legittimità costituzionale delle norme interessate, per meglio svolgere la quale è opportuno un breve *excursus* storico in ordine ai più recenti pronunciamenti adottati in materia dalla Corte costituzionale e dalla Corte di cassazione, anche alla luce dell'evoluzione del quadro normativo di riferimento.

Va infatti rilevato che, con tre distinte ordinanze (nn. 432/1998, 325/1999 e 326/1999), la Corte costituzionale aveva già dichiarato manifestamente infondate analoghe questioni di legittimità — sollevate per la ritenuta violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione — degli artt. 459 e seguenti c.p.p. anche in relazione agli artt. 555, comma 2, e 565, comma 2, c.p.p. (nel testo precedente alle modifiche apportate dalla c.d. legge Carotti, sopra citata), nella parte in cui non prevedevano la nullità della richiesta di decreto penale di condanna e degli atti conseguenti (decreto penale e decreto che dispone il giudizio emesso dal giudice, secondo l'art. 565, comma 2, cod. proc. pen., a seguito dell'opposizione dell'imputato) allorché non fossero preceduti dall'invito alla persona sottoposta a indagini preliminari a presentarsi per rendere interrogatorio, a norma dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.

Va ricordato a tal proposito che tali questioni di legittimità venivano sollevate nel contesto normativo susseguente alla legge 16 luglio 1997, n. 234, che aveva introdotto tale previsione di nullità (nel caso di omesso invito a presentarsi per rendere interrogatorio) sia con riferimento alla richiesta del pubblico ministero di rinvio a giudizio nel procedimento dinanzi al tribunale o alla corte d'assise (art. 416, comma 1, cod. proc. pen.) che con riguardo al decreto di citazione a giudizio emesso dal pubblico ministero nel procedimento davanti al pretore (art. 555, comma 2, cod. proc. pen.), ma, per l'appunto, non con riguardo al procedimento per decreto penale.

La Corte costituzionale aveva però ritenuto costituzionalmente legittima tale diversità di disciplina, per un verso escludendo la violazione del principio di uguaglianza (di cui all'art. 3 Cost.), in ragione della specificità e particolarità del procedimento monitorio, improntato a criteri di economia processuale e speditezza; per altro verso escludendo la violazione del diritto di difesa (di cui all'art. 24 Cost.), in ragione della evidenziata natura strumentale e provvisoria del decreto penale di condanna, costituente una decisione meramente preliminare e soggetta a opposizione, come tale idonea quindi a consentire pur sempre l'esperimento dei mezzi di difesa, e con la stessa ampiezza dei procedimenti ordinari, sia pure nel contesto «differito» del giudizio dibattimentale.

Tale triplice pronuncia dei giudici delle leggi (emessa nelle date del 23 dicembre 1998 e 16 luglio 1999) non aveva però sgombrato il campo da tutte le possibili perplessità circa la legittimità costituzionale delle norme di cui sopra, tanto che successivamente la Corte costituzionale è stata costretta a pronunciarsi nuovamente e ripetutamente (v. ord. nn. 73/2000, 108/2000, 270/2000, 374/2001) su identiche questioni reiteratamente sollevate da vari giudici di merito, e sempre per la ritenuta violazione dei principi di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione.

In queste occasioni peraltro la Corte ha adottato altrettante pronunce meramente interlocutorie, restituendo cioè gli atti ai giudici rimettenti, onde verificare nuovamente la persistente rilevanza della questione alla luce delle modifiche apportate alle norme in discorso dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge Carotti.

Com'è noto, infatti, per effetto di tale nuova disciplina, il previo invito all'indagato a presentarsi per rendere interrogatorio nell'ambito delle indagini preliminari non costituisce più un obbligo incondizionato per il pubblico ministero, bensì è previsto solo in seguito a una specifica richiesta in tal senso da parte dell'indagato, cui deve essere comunicato l'«avviso della conclusione delle indagini preliminari» (art. 415-*bis* cod. proc. pen., introdotto dall'art. 17, comma 2, della citata legge n. 479 del 1999); così che, in connessione con la anzidetta nuova configurazione dell'eventuale contraddittorio tra pubblico ministero e indagato, è stata conseguentemente posta dal legi-

slatore una nuova e diversa disciplina circa la nullità degli atti di citazione a giudizio, in caso di omissione dell'avviso e del susseguente invito a presentarsi (v. in particolare l'art. 416, comma 1, e l'art. 552, comma 2, cod. proc. pen., quali modificati rispettivamente dall'art. 17, comma 3, e dall'art. 44 della legge n. 479 del 1999).

In realtà, però, in astratto (e salvo quanto appresso si dirà con specifico riguardo al caso di specie) il problema della legittimità costituzionale della complessiva disciplina del procedimento per decreto penale persiste (ad avviso del giudicante), sia pure con riferimento al suddetto differente adempimento procedurale (l'avviso di conclusione delle indagini preliminari *ex art. 415-bis c.p.p.*, anziché — il solo — invito a presentarsi per rendere interrogatorio *ex art. 375, comma 3, c.p.p.*).

Ed invero tale nuovo adempimento continua ad essere previsto come necessario (pena la nullità, rispettivamente, della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta a giudizio) soltanto con riguardo al procedimento ordinario (collegiale o monocratico), e non con riguardo al procedimento per decreto penale; sicché occorre verificare, alla luce di tale mutato quadro normativo, se tale diversità di disciplina possa ritenersi ragionevole e giustificata, nonché — soprattutto — compatibile con i principi costituzionali di cui agli artt. 3, 24 e (per effetto ora della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999) 111 della Costituzione.

A parere di questo giudice, proprio le modifiche normative da ultimo citate (da un lato quelle contenute nella c.d. legge Carotti, dall'altro quelle contenute nella citata legge costituzionale sul c.d. giusto processo), impongono quantomeno di dubitare fortemente della legittimità costituzionale degli artt. 459 e ss. c.p.p., e di sottoporre conseguentemente la questione allo scrutinio del giudice delle leggi.

A ben vedere, infatti, la legge n. 479 del 16 dicembre 1999, nell'introdurre nel corpo del codice di rito l'art. 415-*bis* c.p.p. e con esso tutti i relativi adempimenti, e nel sanzionare l'omissione di tali adempimenti con la nullità della richiesta di rinvio a giudizio o del decreto di citazione diretta nel procedimento monocratico, ha inteso allargare in modo più che significativo l'ambito di tutela del diritto di difesa dell'indagato nella fase delle indagini preliminari, onde consentire a quest'ultimo non soltanto di presentarsi per rendere interrogatorio, ma anche di compiere tutta una serie di più ampie attività istruttorie (presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad atti di investigazione difensiva, chiedere al p.m. il compimento di atti di indagine, o presentarsi per rilasciare dichiarazioni, oltre che, per l'appunto, onde essere sottoposto ad interrogatorio); in altre parole, quindi, il fine dichiarato di tale intervento normativo è stato indiscutibilmente quello di consentire alla persona sottoposta alle indagini di esplicitare il proprio diritto alla difesa nel modo più ampio possibile già nella fase delle indagini preliminari, e ciò allo scopo di permettergli di ottenere un'archiviazione ed evitare quindi, ove possibile, il peggioramento della propria posizione processuale consistente nell'assunzione della qualità di imputato (attraverso gli atti processuali elencati nell'art. 60 c.p.p.).

Ma, come si accennava, tale intervento normativo a livello di legge ordinaria ha fatto cronologicamente seguito a una ben più importante modifica a livello di legge costituzionale (i due atti normativi partecipando peraltro della medesima *ratio*, come è ampiamente dimostrato dai relativi, e coevi, lavori preparatori): la legge n. 2 del 23 novembre 1999, infatti, ha modificato l'art. 111 della Costituzione con l'inserimento dei nuovi commi 1, 2, 3, 4 e 5 e la «costituzionalizzazione» dei principi sul c.d. «giusto processo», e in particolare con l'introduzione, nel comma terzo, primo periodo, del nuovo art. 111, di una previsione che, a parere dello scrivente, risulta di decisiva importanza ai fini della disamina della questione di legittimità costituzionale di cui si discute.

Tale norma invero prevede, com'è noto, che «Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell'accusa elevata a suo carico, disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la difesa»; ed è parso sin da subito evidente a tutti i commentatori come tale previsione si riferisca (ad onta del riferimento poco tecnico ed impreciso al «processo» anziché al «procedimento» penale) anche ed anzi soprattutto — se non esclusivamente — alla fase delle indagini preliminari, come è testimoniato dal richiamo alla necessità che l'informativa in ordine alla contestazione elevata a carico dell'accusato sia inoltrata «nel più breve tempo possibile», e come è confermato altresì dalla espressa specificazione della necessità che tale informativa venga inoltrata «riservatamente», posto che evidentemente tale requisito non è soddisfatto (nell'attuale sistema del codice di rito, che ha costituito il sostrato storico di tale modifica costituzionale) da atti quali il decreto di citazione diretta a giudizio o la richiesta di rinvio a giudizio che, in quanto intervenuti a chiusura delle indagini preliminari, non sono più coperti dal segreto (v. art. 329, comma 1, c.p.p.), così che è consentita la pubblicazione del loro contenuto (v. art. 114, comma 7, c.p.p.), dunque senza alcuna «riservatezza» a garanzia della persona accusata.

Pare insomma di poter concludere che, a seguito dei suddetti recenti interventi normativi (di legge ordinaria e costituzionale), il nostro sistema processuale penale ha ormai registrato la «costituzionalizzazione» di un principio basilare, attinente alle garanzie del «giusto processo» e del diritto di difesa dell'indagato: e cioè che quest'ultimo deve essere informato dell'accusa a suo carico «riservatamente» e «nel più breve tempo possibile», ma soprattutto, prima della conclusione delle indagini preliminari, onde consentirgli di disporre del tempo e delle condizioni necessarie per preparare la difesa, e al fine precipuo di espletare tutte le sue possibili difese già nella fase delle indagini, onde ottenere eventualmente l'archiviazione, anziché il peggioramento, della propria posizione processuale (conseguente all'attribuzione, con gli atti introduttivi dell'udienza preliminare o del procedimento a citazione diretta, della qualità di «imputato»).

Ed allora, alla stregua di tale mutato sistema normativo e costituzionale, pare senz'altro tutt'altro che peregrino dubitare della legittimità costituzionale della attuale disciplina processuale circa il procedimento per decreto penale, che, non prevedendo come necessario (a differenza di quanto previsto per il procedimento ordinario) il previo avviso della conclusione delle indagini preliminari, non consente in alcun modo all'indagato di espletare le proprie difese nella fase delle indagini, e costringe il medesimo a subire l'attribuzione della qualità di imputato (con l'emissione del decreto penale, che fra l'altro, si badi, è pur sempre un decreto di condanna, sia pur passibile di opposizione) senza avere alcuna possibilità di difendersi (ovviamente, lo si ribadisce, entro quella fase).

Tale disciplina non pare compatibile con il citato precetto dell'art. 111, comma 3, Cost., posto che, per l'appunto, in tal caso la persona accusata viene informata della contestazione a suo carico solamente col decreto penale, che è un atto emesso a chiusura delle indagini preliminari e quindi di per sé non più coperto dal segreto (quindi a prescindere dall'avvenuta conoscenza dell'interessato), sicché non v'è la garanzia costituzionale della «riservatezza»; e inoltre, trattasi per l'appunto di un atto che interviene solamente a chiusura delle indagini preliminari, così che non pare certamente realizzata l'esigenza costituzionalmente tutelata che l'informativa all'indagato circa il contenuto dell'accusa avvenga «nel più breve tempo possibile»; e infine, come già accennato, trattasi di un atto che preclude in radice qualsiasi possibilità di difesa entro la fase delle indagini, e quindi qualunque possibilità di ottenere (eventualmente) l'archiviazione del procedimento.

Tali rilievi conducono — a modesto parere dello scrivente — a ritenere superata l'argomentazione (già illustrata in precedenza: v. sopra, in riferimento alle ordinanze nn. 432/1998, 325/1999 e 326/1999) con la quale la Corte costituzionale ha in passato disatteso analoga eccezione di illegittimità (e cioè che la tutela del diritto di difesa dell'indagato, di cui all'art. 24 Cost., è comunque assicurata, nel procedimento per decreto penale, attraverso il contraddittorio «differito» alla fase del dibattimento, che si instaura attraverso l'atto di opposizione dell'interessato); e ciò perché la «assolutezza» del livello di tutela costituzionale del diritto di difesa della persona sottoposta alle indagini (e sin dalla fase delle indagini, si badi), ora realizzata in modo così pregnante attraverso il combinato disposto degli artt. 24 e 111, comma 3, Cost., mal si concilia con un procedimento siffatto, in cui la tutela di tali diritti non è assicurata nella fase delle indagini ma, per l'appunto, «differita» ad un contesto dibattimentale soltanto eventuale.

Parimenti pare al giudice di dover ribadire, ed anzi di rafforzare, le ragioni (già in passato esposte in altre ordinanze dei giudici di merito, che avevano sollevato analoga questione) di paventato contrasto di tale disciplina anche col parametro costituzionale di uguaglianza, di cui all'art. 3 Cost.: anche in tal caso paiono infatti superate le argomentazioni svolte in precedenti ordinanze di rigetto dei giudici delle leggi — e cioè che il diverso trattamento rispetto al procedimento ordinario si giustifica con le peculiari caratteristiche di speditezza ed economia processuale del procedimento monitorio —, atteso che la già evidenziata «assolutezza» del diritto di difesa dell'indagato sin dalla fase delle indagini induce a ritenere quest'ultima esigenza senz'altro primaria e preponderante, rispetto a obiettivi di deflazione processuale che paiono cedevoli e di rango minore, nella scala di valori della nostra Carta costituzionale (oltre che di effettiva realizzazione quantomeno dubbia, come si dirà fra un attimo).

In tale contesto normativo, quindi, la diversità di trattamento tra indagati in identica posizione procedimentale (quelli sottoposti a procedimento ordinario, che beneficiano del previo avviso di conclusione delle indagini, e quelli sottoposti a procedimento per decreto, che risultano privati di tale garanzia e di tale possibilità di difesa) appare priva di valida e ragionevole giustificazione, ove si consideri fra l'altro *a)* che la giustificazione addotta dalla Consulta nelle precedenti pronunce, e testè citata (quella relativa cioè ai vantaggi in termini di economia processuale), appare estremamente aleatoria ed evanescente, posto che, per converso, l'estensione della previsione circa il previo avviso di conclusione delle indagini anche al procedimento monitorio consentirebbe sovente a molti indagati di espletare efficacemente e nel modo più ampio le proprie difese, ed eventualmente di ottenere l'archivia-

zione, così realizzandosi per davvero, e su ampia scala, un indubbio risparmio di inutili attività processuali; e *b*) che la diversa scelta del rito (ordinario o per decreto) è oggi rimessa esclusivamente alla incontrollabile e del tutto discrezionale determinazione della controparte (benché pubblica) del procedimento, ossia del pubblico ministero, senza che l'indagato abbia alcuna possibilità di interloquire in merito.

La questione di legittimità costituzionale delle norme in discorso va dunque sollevata perché non manifestamente infondata, nella sostanza; va soltanto precisato, peraltro, che un diverso e contrario giudizio (e cioè di manifesta infondatezza) va riservato alla questione così come proposta dalla difesa degli imputati, sia perché formulata in termini estremamente generici e come tali senz'altro inaccoglibili dalla Corte costituzionale (si ricorda che viene denunciata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma 3, Cost., «nella parte in cui non prevedono che, a seguito della opposizione a decreto penale di condanna, debba essere consentito alla persona imputata di difendersi», per citare dal verbale riassuntivo dell'udienza), sia soprattutto perché in tal modo la difesa sollecita una pronuncia additiva che avrebbe riguardo alla eventuale nullità non del decreto penale di condanna o della relativa richiesta del p.m. — come dovuto alla stregua di tutte le osservazioni teoriche sinora svolte — ma dell'atto processuale successivo, ossia del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito dell'atto di opposizione dell'interessato; con la conseguenza che un'eventuale pronuncia di accoglimento, cioè di declaratoria di incostituzionalità (e quindi di completa parificazione, sotto questo aspetto, del procedimento per decreto al procedimento ordinario), potrebbe consistere esclusivamente nell'incongruo risultato di prevedere, a pena di nullità, che il decreto di citazione debba essere preceduto dal (previo) avviso di conclusione delle indagini (!), laddove, proprio in virtù della già avvenuta emissione del decreto penale, le indagini sono già concluse; e con l'ulteriore e inaccettabile risultato non di parificare le scansioni dei due procedimenti, ma di creare un nuovo e singolare modello procedimentale *sui generis*.

In questo senso paiono invero perfettamente condivisibili, e di persistente validità anche con riguardo alla questione qui considerata, le argomentazioni svolte nell'ordinanza della Corte costituzionale n. 325/1999, che aveva già dichiarato manifestamente infondata analoga questione, sollevata con riferimento alla mancata previsione di nullità del decreto di citazione a giudizio emesso a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, in caso di omissione dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio (fattispecie di nullità prevista invece, all'epoca, con riferimento al decreto di citazione diretta a giudizio emesso dal p.m. nel procedimento monocratico, e con riguardo alla richiesta di rinvio a giudizio dello stesso p.m. nel procedimento dinanzi al tribunale collegiale); in quella circostanza infatti la Consulta aveva disatteso le argomentazioni dei giudici rimettenti in base ad un duplice motivo:

a) per un verso, rilevando la eterogeneità degli atti che quella tesi aveva posto in comparazione, evidenziando cioè come la stessa pretendesse di estendere automaticamente la previsione di nullità contemplata con riguardo ad atti tipici del p.m. (i due sopra citati), ad un atto del giudice (il decreto emesso *ex art.* 565, comma 2, c.p.p., nel testo allora vigente), così ponendo a raffronto atti processuali tra loro diversi per natura e collocazione procedimentale e come tali non omologabili;

b) per altro verso, rimarcando soprattutto «gli effetti distorsivi» che si sarebbero prodotti nel sistema processuale, in caso di accoglimento della tesi dei giudici rimettenti, giacché, lungi dal riportare a unità la disciplina dei diversi riti, la prescrizione del previo invito a presentarsi, come condizione di validità del decreto che dispone il giudizio nel rito pretorile una volta esercitata l'azione penale, avrebbe comportato «l'atipica collocazione di un atto, proprio della fase delle indagini preliminari, nell'ambito di una fase del giudizio» (apertasi per l'appunto proprio con l'emissione del decreto penale di condanna).

Come già accennato, tali argomentazioni dei giudici delle leggi conservano in effetti la loro piena validità anche con riguardo alla questione qui considerata (tenuto conto che è mutato soltanto il parametro processuale di riferimento, costituito ora dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anziché dall'invito a presentarsi per rendere interrogatorio): in particolare pare tuttora convincente ed insuperabile l'obiezione *sub b*), giacché l'accoglimento della questione di legittimità per come formulata nel caso concreto dalla difesa (e ove pure si voglia sorvolare sulla già evidenziata genericità della sua prospettazione), comporterebbe l'introduzione della previsione, a pena di nullità, che l'emissione del decreto di citazione a giudizio, a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, venga preceduta dalla comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini (evidentemente con tutte le relative e connesse facoltà), così realizzandosi per l'appunto non la parificazione di situazioni procedimentali

già esistenti e tra loro simili, ma addirittura la creazione di un modello procedimentale del tutto nuovo e peculiare, caratterizzato dalla atipica collocazione di un atto, proprio della fase delle indagini preliminari, nell'ambito della fase del giudizio (già apertasi con l'emissione del decreto penale di condanna).

Se dunque la questione di legittimità costituzionale per come sollevata dalla difesa va dichiarata manifestamente infondata, per converso ritiene questo giudice, sulla scorta di tutte le argomentazioni ampiamente esposte in precedenza e alle quali si fa richiamo, di sollevare d'ufficio analoga questione, con riguardo però agli artt. 459 e 460 c.p.p., nella parte cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale del p.m. e del successivo decreto penale del g.i.p., in caso di omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ovvero dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p., qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo art. 415-*bis*; e ciò per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, in virtù di tutte le ragioni precedentemente illustrate.

Per quanto attiene infine al requisito della rilevanza della questione nel presente processo, premessa l'ovvia osservazione che la soluzione della stessa assume evidentemente decisiva importanza ai fini della prosecuzione o meno del procedimento (giacché un'eventuale declaratoria di incostituzionalità comporterebbe l'obbligo per il giudice di dichiarare la nullità del decreto penale di condanna e disporre dunque la restituzione degli atti al pubblico ministero), è necessario altresì sottolineare più in particolare che a tal proposito non pare assumere rilievo la circostanza, già evidenziata in premessa, che nel caso di specie il decreto penale sia stato emesso in data 8 novembre 1999, quindi in epoca precedente, seppur di poco, sia alla data di entrata in vigore della legge costituzionale n. 2 del 23 novembre 1999 e alla relativa legge attuativa urgente contenuta nel d.l. 7 gennaio 2000, n. 2, convertito in legge 25 febbraio 2000, n. 35, sia alla data di entrata in vigore della legge 16 dicembre 1999 n. 479, c.d. legge Carotti.

Sotto il primo profilo, infatti, e cioè con riguardo alla legge costituzionale sul «giusto processo» che ha modificato l'art. 111 Cost., giova rilevare innanzitutto che la presente questione di legittimità costituzionale viene sollevata anche con riguardo ad altri principi della Carta fondamentale (artt. 3 e 24 Cost.) rimasti immutati e non attinti da alcuna modifica, e che, in ogni caso, la citata disciplina attuativa urgente contenuta nel d.l. 2/2000 ha espressamente previsto la immediata applicazione dei principi di cui al nuovo art. 111 Cost. a tutti i procedimenti in corso; sicché anche con riguardo al presente procedimento (che era in corso al momento dell'entrata in vigore di tale disciplina) occorre fare immediata e incondizionata applicazione dei nuovi precetti costituzionali di cui all'art. 111, e verificare quindi la compatibilità con gli stessi dell'attuale modello procedimentale previsto per il particolare procedimento per decreto penale, di cui agli artt. 459 e ss. c.p.p.

Sotto il secondo profilo, poi, similmente non pare assumere rilievo, a modesto parere dello scrivente (e comunque la questione va posta all'attenzione e alla autorevole valutazione della Corte), la circostanza che nel caso di specie, alla data in cui venne emesso il decreto penale di condanna (8 novembre 1999, come già rilevato), non era ancora previsto dal codice di rito (e si badi, in assoluto, cioè neppure per il procedimento ordinario) l'adempimento consistente nella comunicazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415-*bis* c.p.p. (che sarebbe stato introdotto nel codice di procedura penale soltanto successivamente, con la legge n. 479 del 16 dicembre 1999).

Ciò in primo luogo perché, a ben vedere, e come evidenziato dalla stessa Corte costituzionale nelle citate ordinanze nn. 73/2000, 108/2000, 270/2000, 374/2001 (con le quali è stata all'uopo disposta per l'appunto la restituzione degli atti ai giudici rimettenti), la rilevanza della questione di legittimità di cui si discute va valutata con riguardo all'assetto normativo attuale del codice di rito, per come risultante dalle modifiche apportate dalla citata legge n. 479 del 1999.

In secondo luogo, perché la fattispecie in esame pare sostanzialmente assimilabile, sotto tale profilo, a situazioni già in passato esaminate dal giudice delle leggi in occasione di pronunce di illegittimità costituzionale — come tali aventi efficacia invalidante *ex tunc* —, allorquando è stato poi chiarito, anche dalla giurisprudenza di legittimità, che non assume rilievo la circostanza che un'eventuale omissione procedurale attenga ad un adempimento all'epoca non previsto come normativamente necessario, dovendo per converso applicarsi la nuova disciplina costituzionale anche ai procedimenti in corso, con l'unico limite delle c.d. situazioni giuridiche «esaurite»

(v. in tal senso ad es. Cass. SS.UU. sent. 00003 del 28 gennaio 1998 - 8 aprile 1998, riv. 210.258, ric. Budini e altri, con riferimento agli effetti nei procedimenti in corso della declaratoria di incostituzionalità degli artt. 294 e 302 c.p.p.); e nel caso concreto si è in presenza per l'appunto di una situazione giuridica «non esaurita», giacché, come già rilevato in premessa, il processo trovasi ancora nella fase delle questioni preliminari, sicché sussiste la possibilità per la difesa degli imputati (che infatti se ne è avvalsa) di eccepire la nullità del decreto penale di condanna e di sollevare la connessa questione di legittimità costituzionale (mentre, se il processo fosse già in fase istruttoria e se dunque fosse ormai preclusa la proposizione di simili questioni di nullità, la relativa situazione processuale dovrebbe ritenersi probabilmente ormai consolidata ed insuscettibile di modificazione).

In ogni caso, come già sottolineato in precedenza, pare opportuno che anche su tale aspetto, attinente alla concreta rilevanza della questione proposta, venga a pronunciarsi, con parere motivato ed autorevole, la Corte adita.

P. Q. M.

Visti gli artt. 416, comma 1, 552, comma 2, e 177 c.p.p.;

Rigetta l'eccezione di nullità del decreto di citazione a giudizio, di cui in epigrafe;

Visti gli artt. 23 e 24 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara manifestamente infondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 464, 456 e 429 c.p.p., sollevata dalla difesa degli imputati per violazione degli artt. 3, 24 e 111, comma 3, Cost., «nella parte in cui non prevedono che, a seguito della opposizione a decreto penale di condanna, debba essere consentito alla persona imputata di difendersi»;

Dichiara d'ufficio non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, per violazione degli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione, degli artt. 459 e 460 c.p.p., nella parte in cui non prevedono la nullità della richiesta di decreto penale del p.m., e del successivo decreto penale del g.i.p., in caso di omissione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, ovvero dell'invito a presentarsi per rendere interrogatorio ai sensi dell'art. 375, comma 3, c.p.p., qualora la persona sottoposta alle indagini lo abbia richiesto entro il termine di cui al comma 3 del medesimo art. 415-bis.

Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, e dispone la sospensione del procedimento, ai sensi dell'art. 23, comma 2, legge 11 marzo 1953 n. 87; dichiara la conseguente sospensione dei termini di prescrizione del reato per cui si procede, ai sensi dell'art. 159, comma 1, c.p.p.

Manda alla cancelleria per le comunicazioni e notificazioni e gli ulteriori adempimenti di rito, e segnatamente per la notifica della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei ministri, e ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Taranto, addì 28 maggio 2002

Il giudice: CARRIERE

02C0845

N. 380

*Ordinanza del 17 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Ivrea
nel procedimento civile vertente tra Comune di Caluso e Regione Piemonte ed altra*

Sanità pubblica - Trasferimento alle UU.SS.LL. dei beni mobili ed immobili facenti parte del patrimonio dei comuni e delle province con vincolo di destinazione alle stesse unità sanitarie locali - Violazione dei principi contenuti nella legge di delega n. 421/1992 che limitano il trasferimento alle UU.SS.LL. dei soli beni già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici - Eccesso di delega.

- D.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, nel testo risultante dopo la modifica introdotta con l'art. 6, d.lgs. 7 dicembre 1993, n. 517; d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, art. 5, come modificato dall'art. 1, d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL TRIBUNALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 209/2000 R.G. Cont. promossa da Comune di Caluso, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso congiuntamente e disgiuntamente, dall'avv. prof. Paolo Scaparone e dell'avv. Cinzia Picco ed elettivamente domiciliato in Ivrea, Piazza Santa Croce n. 2 presso lo studio dell'avv. Ugo Capellaro, per delega in data 10 febbraio 2000 posta a margine dell'atto di citazione, attore;

Contro Regione Piemonte, in persona del Presidente della giunta regionale, rappresentata e difesa dall'avv. Eugenia Salsotto ed elettivamente domiciliata in Ivrea, Piazza Castello n. 5, presso gli uffici della Regione Piemonte per delega in data 6 marzo 2000 posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, la convenuta;

E contro Azienda Regionale A.S.L. n. 9, in persona del Direttore generale *pro tempore*, con sede in Ivrea, Via Aldisio n. 2 ed ivi elettivamente domiciliata in Via Palestro n. 62, presso lo studio dell'avv. Piero De La Pierre che la rappresenta e difende con il prof. avv. Vittorio Barosio e l'avv. Fabrizio Gaidano, entrambi del Foro di Torino, per delega in data 29 maggio 2000 posta a margine della comparsa di costituzione e risposta, 2^a convenuta; avente ad oggetto: «accertamento della proprietà di immobili».

Assegnata a decisione all'udienza del 30 gennaio 2002 sulle infrascritte conclusioni delle parti.

Conclusioni dell'attore

Voglia l'ecc.mo Tribunale, disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione, previa occorrendo disapplicazione della determinazione del dirigente del settore Osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario - Direzione regionale delle attività sanitarie della Regione Piemonte n. 267 in data 8 settembre 1998 e della deliberazione del Commissario dell'azienda sanitaria regionale U.S.L. n. 9 n. 870 in data 20 luglio 1998:

accertare e dichiarare il diritto di proprietà del Comune di Caluso sui locali siti al secondo ed al terzo piano di Palazzo Spurgazzi, ubicato in Caluso, Piazza Valperga n. 2:

dichiarare nullo ed inefficace il trasferimento in favore dell'azienda regionale U.S.L. 9 di Ivrea dei predetti locali;

condannare la Regione Piemonte e l'azienda regionale U.S.L. 9 di Ivrea al pagamento degli onorari e delle spese di giudizio».

Conclusioni della 1^a convenuta

«Respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione: in via pregiudiziale e preliminare dichiararsi il difetto di legittimazione passiva della Regione Piemonte: in via subordinata nel merito respingere in ogni caso tutte le avversarie domande formulate nei confronti della Regione Piemonte, mandando la medesima assolta da ogni pretesa di controparte. Con il favore delle spese, diritti ed onorari».

Conclusioni della 2^a convenuta

Voglia il Tribunale:

- respinta ogni contraria, istanza, eccezione e deduzione;
- respingere le domande attoree in quanto infondate;
- con il favore delle spese, diritti ed onorari.

Ritenuto in fatto

Con citazione notificata il 14 febbraio 2000 alla Regione Piemonte ed il 23 febbraio 2000 all'azienda sanitaria regionale U.S.L. 9 di Ivrea (d'ora in avanti A.S.L. 9, per brevità), il Comune di Caluso, in persona del sindaco, chiese a questo tribunale di accertare e dichiarare il diritto di proprietà del comune sui locali siti al secondo e terzo piano del Palazzo Spurgazzi, ubicato in Caluso, Piazza Valperga n. 2.

L'attore espose che nel 1984 la giunta municipale, con deliberazione n. 243, su richiesta della USSL n. 9 di Caluso che necessitava di locali per uffici amministrativi, destina a tale uso il secondo piano ed il sottotetto di Palazzo Spurgazzi.

Successivamente, con deliberazione 8 settembre 1998 n. 267, il dirigente del settore osservatorio prezzi e monitoraggio del patrimonio aziendale sanitario della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e sulla base del provvedimento del Commissario dell'A.S.L. 9 n. 870 del 20 luglio 1998, trasferì all'A.S.L., tra gli altri, l'edificio in questione individuato catastalmente alla partita 347, fg. 9, part. 531.

Il Comune contestava tale provvedimento sostanzialmente per due ragioni:

a) errata interpretazione sotto il profilo logico, oltre che letterale, della disposizione di cui all'art. 5 d.lgs. 502/1992;

b) avvenuto abbandono da parte dell'A.S.L. dei locali in questione per cui non poteva parlarsi di un'attuale (al momento del provvedimento regionale) loro destinazione all'unità sanitaria locale.

Si costituirono entrambe le convenute.

La Regione Piemonte eccependo, in via preliminare e pregiudiziale, il proprio difetto di legittimazione passiva per non essere titolare di alcuna situazione di diritto dominicale o reale sul bene in contestazione.

E nel merito sostenendo che sulla base di una corretta interpretazione del più volte richiamato art. 5 dovevano essere trasferiti alle A.S.L. tutti i beni mobili ed immobili che facevano parte del patrimonio dei comuni, purché destinati alle esigenze sanitarie, e ciò a prescindere dalla loro provenienza.

L'A.S.L. confermò e rafforzò, in punto di diritto, le argomentazioni di merito esposte dall'altra convenuta.

Aggiunse, inoltre, che il vincolo di destinazione era tuttora — al momento del trasferimento — effettivo in quanto:

a) il vincolo di destinazione non era mai stato revocato;

b) tutti i locali, tranne una minima parte, erano ancora utilizzati dalla A.S.L. per gli uffici amministrativi ed il servizio veterinario.

Su queste premesse le convenute chiesero che fosse respinta la domanda con vittoria di spese.

Dopo uno scambio di memorie, e ritenuta superflua dal p.i. la prova orale sull'effettivo parziale utilizzo dei locali da parte della convenuta, trattandosi di circostanza che la stessa convenuta A.S.L. all'udienza del 4 aprile 2001 aveva considerato pacifica, la causa venne assegnata a decisione sulle conclusioni riportate in epigrafe.

Alle parti vennero concessi i termini di cui all'art. 190 c.p.c. per deposito e scambio di comparse conclusionali e di replica.

Osserva in diritto

La controversia ruota tutta attorno alla interpretazione ed applicazione del citato art. 5 d.lgs. n. 502 del 1992 primo comma.

Questa norma, che ha subito una modificazione non particolarmente rilevante nel giugno del 1999 (decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229) e di cui si parlerà appresso, nella sua prima formulazione così recitava: «nel

rispetto della normativa regionale vigente, tutti i beni mobili, immobili, ivi compresi quelli da reddito, e le attrezzature che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, fanno parte del patrimonio dei comuni o delle province con vincolo di destinazione alle unità sanitarie locali, sono trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere; sono parimenti trasferiti al patrimonio delle unità sanitarie locali i beni di cui all'art. 65 primo comma — come sostituito dall'art. 21 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla legge 11 novembre 1983, n. 638 — della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Tralasciando per il momento il richiamo alla legislazione regionale («nel rispetto della normativa regionale vigente») qui preme evidenziare che con la suddetta disposizione pare si sia inteso attribuire al patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere i seguenti beni:

1) i beni che alla data di entrata in vigore del decreto — 1° gennaio 1993 (art. 20) — appartenevano al patrimonio dei comuni e delle province con vincolo di destinazione sanitaria;

2) beni destinati prevalentemente ai servizi sanitari e già appartenenti agli enti, casse mutue e gestioni soppresse che, per effetto della legge n. 833/1978, erano stati trasferiti al patrimonio dei comuni competenti per territorio.

Si sostiene e si afferma da parte di taluni, come l'attuale attore, che tutta la disposizione andrebbe interpretata nel senso che possano essere attribuiti al patrimonio delle aziende sanitarie tutti e solo quei beni che facevano parte del patrimonio dei disciolti enti soppressi.

Questi beni che, in un primo tempo con la legge del 1978, erano stati attribuiti ai comuni, successivamente, con la legge del 1992, sono stati per così dire restituiti alle unità sanitarie ed aziende ospedaliere essendo queste i soggetti giuridici che, dopo varie vicissitudini legislative ed amministrative, avevano preso il posto degli enti, casse mutue e gestioni soppresse.

Tale interpretazione troverebbe il suo principale fondamento nella *ratio* della disposizione, nella legge delega e nella normativa regionale.

Invero:

a) *ratio* della disposizione. Si sostiene che la legge n. 833/1978 è intervenuta allorché le U.S.L. non avevano personalità giuridica cosicché è stato necessario attribuire formalmente ai comuni la proprietà con vincolo, peraltro, di destinazione sanitaria. Con il d.lgs. 502/1992, essendosi attribuita alle U.S.L. la personalità giuridica, si è conseguentemente disposto, con il citato art. 5, che i beni che prima del 1978 appartenevano ad enti titolari delle funzioni sanitarie nonché quegli altri beni che dopo il 1978 erano stati acquistati per essere destinati a funzioni sanitarie, venissero trasferiti alle U.S.L. e ad esse intestati;

b) legge delega. Con la legge 23 ottobre 1992 n. 421 (art. 1 lett. P) il Governo è stato delegato a «prevedere il trasferimento alle aziende infraregionali ed agli ospedali dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa del patrimonio mobiliare ed immobiliare già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici che alla data di entrata in vigore della presente legge fa parte del patrimonio dei comuni». Da ciò la conclusione che l'art. 5 citato abbia previsto solo il trasferimento dei beni «temporaneamente» trasferiti ai Comuni dopo la soppressione degli enti già titolari delle funzioni sanitarie;

c) legislazione regionale. La legge regionale del Piemonte 28 marzo 1983, n. 9, intitolata «norme concernenti il regime patrimoniale dei beni destinati alle Unità socio sanitarie locali», classifica i beni delle U.S.L. in due categorie:

1) beni destinati alla erogazione dei servizi sanitari già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria oppure di nuova acquisizione;

2) altri beni, non destinati alla erogazione dei servizi sanitari, già di pertinenza degli enti di cui sono cessati i compiti in materia sanitaria o derivanti da trasformazione oppure di nuova acquisizione.

Per il chiaro rimando alla legge regionale contenuto nell'art. 5 («nel rispetto della normativa regionale vigente») i beni di cui si deve disporre il trasferimento alle U.S.L. sono solo quelli rientranti in una delle due suddette categorie: in altri termini, solo i beni appartenenti agli enti soppressi.

Ma a parere di questo giudice tutte queste considerazioni non trovano riscontro nel chiaro tenore dell'art. 5 d.lgs. 502/1992 in quanto detta norma, nell'individuare i beni oggetto del trasferimento, indica chiaramente i beni già appartenenti agli enti soppressi nella seconda parte della disposizione dove dice «sono parimenti trasferiti i beni di cui all'art. 65 primo comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833».

Invece, nella prima parte della stessa disposizione non v'è alcun riferimento a tale legge per cui non si comprende la ragione per la quale si sia inserita, dopo un punto e virgola, l'espressione «sono parimenti trasferiti» se anche la prima parte deve ritenersi riferita a quegli stessi beni.

Ed allora, se come appare logico concludere, i beni da trasferire possono essere sia quelli non appartenuti agli enti soppressi ma di proprietà di comuni e province purché vincolati a destinazione sanitaria (primo inciso) e sia i beni già appartenuti agli enti soppressi (secondo inciso), risulta evidente il contrasto della norma con la legge delega che invece aveva limitato i trasferimenti da province e comuni alle unità sanitarie solo dei beni già di proprietà dei disciolti enti ospedalieri e mutualistici.

In conclusione il primo comma dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, nel testo risultante dopo la modifica introdotta con l'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, appare viziato da eccesso di delega e ciò in contrasto con l'art. 76 della Carta costituzionale.

Il dubbio di legittimità costituzionale investe lo stesso art. 5, primo comma, anche nella sua attuale formulazione risultante dalla modifica introdotta con l'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, per effetto del quale la norma attualmente così recita: «nel rispetto della normativa regionale vigente, il patrimonio delle unità sanitarie locali e delle aziende ospedaliere è costituito da tutti i beni mobili immobili ad esse appartenenti ivi compresi quelli da trasferire o trasferiti loro dallo Stato o da altri enti pubblici, in virtù di leggi o di provvedimenti amministrativi nonché da tutti i beni comunque acquisiti nell'esercizio della propria attività o a seguito di atti di liberalità».

Anche in questa formulazione rimane comunque il dubbio se i beni che devono essere trasferiti alle unità sanitarie siano solo quelli già di proprietà degli enti disciolti ovvero anche quelli di proprietà dello Stato o di altri enti pubblici non appartenuti in precedenza a quegli enti.

Quanto alla rilevanza della questione nella presente causa è appena il caso di osservare che si controverte della proprietà di beni che non appartenevano ai disciolti enti sanitari ma di beni che appartenevano al Comune di Caluso e che lo stesso comune aveva destinato alle esigenze sanitarie.

Orbene, se la norma della cui legittimità costituzionale si dubita dovesse essere ritenuta contraria alla carta costituzionale, il rispetto della legge delega imporrebbe la impossibilità di trasferire detti beni all'A.S.L. 9, laddove tale trasferimento risulterebbe possibile nel caso contrario.

P. Q. M.

Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87,

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992 n. 502, nel testo risultante dopo la modifica introdotta con l'art. 6 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonché dello stesso art. 5 citato come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, in relazione agli artt. 76 e 77 comma 1 della Costituzione, per eccesso rispetto alla delega conferita dall'art. 1 lett. P) della legge 23 ottobre 1992;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Sospende il giudizio;

Manda alla cancelleria di provvedere alla notificazione alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri e di darne comunicazione al Presidente del Senato ed al Presidente della Camera dei deputati.

Ivrea, addì 7 giugno 2002

Il giudice unico: GRIMALDI

N. 381

*Ordinanza del 4 giugno 2002 emessa dal Tribunale di Forlì sezione distaccata di Cesena
nel procedimento civile vertente tra Edil Sav S.r.l. Comune di Savignano sul Rubicone*

Giustizia amministrativa - Devoluzione al giudice amministrativo delle controversie in materia di edilizia e urbanistica e riserva al giudice ordinario delle sole controversie relative alla determinazione e corresponsione delle indennità in conseguenza di atti espropriativi o ablativi - Conseguente istituzione di una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena sulle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti o comportamenti delle pubbliche amministrazioni in materia di edilizia e urbanistica, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno ingiusto - Esorbitanza dai limiti della legge delegante - Richiamo alla sentenza della Corte costituzionale n. 292/2000.

- Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, artt. 34, commi 1 e 2, e 35, comma 1.
- Costituzione, artt. 76 e 77, primo comma.

IL GIUDICE

Designato per la trattazione del procedimento tra la Edil Sav S.r.l. ed il Comune di Savignano sul Rubicone iscritta al n. 239/S dell'anno 2002;

Letti gli atti e sciogliendo la riserva formulata il 28 maggio 2002 per decidere in ordine alla eccezione di illegittimità costituzionale sollevata dalla difesa della Edil Sav S.r.l.

O S S E R V A

Le sezioni unite della Corte di cassazione, con ordinanza 21 giugno 2001 hanno ritenuto non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34 commi 1 e 2, e 35, comma 1 del d.lgs. n. 80 del 1998, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, lett. g), della legge n. 59 del 1997.

Infatti, il combinato disposto dei citati articoli del d.lgs. n. 80 del 1998 non si limita, in attuazione della menzionata delega, ad estendere alle controversie aventi diritti patrimoniali consequenziali ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, la giurisdizione generale di legittimità od esclusiva già spettante al giudice amministrativo in materia di edilizia ed urbanistica ma istituisce una nuova figura di giurisdizione esclusiva e piena, che abbraccia l'intero ambito delle controversie aventi ad oggetto atti, provvedimenti e comportamenti, delle amministrazioni pubbliche in materia urbanistica ed edilizia (*cf.* Corte costituzionale n. 292 del 2000 quanto alla dichiarazione di incostituzionalità dell'art. 33 del d.lgs. n. 80 del 1998 in relazione alla materia dei servizi pubblici).

L'art. 11 della legge delega al Governo n. 59 del 15 marzo 1997 al comma 4 lettera g), espressamente conferisce la competenza a: «... infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie avente ad oggetto diritti patrimoniali consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e dei servizi pubblici, prevedendo altresì un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti».

La Corte costituzionale si è già pronunciata sul punto con sentenza n. 292 del 17 luglio 2000, ritenendo: «è costituzionalmente illegittimo, per violazione dell'art. 76 Costituzione, in relazione all'art. 11 comma 4 lettera g) legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della P.A. e per la semplificazione amministrativa), l'art. 33 comma 1 d.l. 31 marzo 1998 n. 80 (nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11 comma 4 lettera g) legge n. 59/1997), nella parte in cui istituisce una giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia di pubblici servizi, anziché limitarsi ad estendere in tale materia la giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali e consequenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno in quanto l'art. 11 comma 4 lettera g) legge n. 59 del 1997 non consentiva l'ampliamento della giurisdizione dell'intero ambito della materia dei servizi pubblici».

Nel caso in esame la vertenza può configurare l'applicazione del richiamato art. 34 del citato d.lgs. trattandosi di controversia avente per oggetto atti, provvedimenti e comportamenti della P.A. in materia urbanistica e tale materia è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (come già ritenuto da questo giudice, che in tal senso si è già pronunciato in data 5 marzo 2002 con ordinanza emessa nel precedente procedimento cautelare, e come reiteratamente eccepito e sostenuto dal comune di Savignano sul Rubicone) anche per aspetti cautelari, trattandosi di demolire un capannone abusivo, in forza di pregressi provvedimenti amministrativi ritenuti definitivi.

Si ritiene, quindi, la non manifesta infondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale e la rilevanza nel procedimento che non può essere deciso (circa la materiale demolizione) indipendentemente dalla risoluzione della suddetta questione.

P. Q. M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87;

Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 34, commi 1, 2, e 35 comma 1, del d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, in riferimento agli artt. 76 e 77, comma 1, della Costituzione per eccesso della delega conferita con l'art. 11, comma 4, lettera g) della legge 15 marzo 1997 n. 59.

Sospende il giudizio.

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Ordina che la presente ordinanza sia notificata alle parti e comunicata dal cancelliere ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Cesena, addì 4 giugno 2002

Il giudice: STANZIONE

Ad integrazione della presente ordinanza dispone la notificazione della stessa anche al Presidente del Consiglio dei ministri.

Cesena, 7 giugno 2002

Il giudice: STANZIONE

N. 382

*Ordinanza del 24 giugno 2002 emessa dal T.A.R. della Lombardia
sul ricorso proposto da Savaresi Loris contro Prefetto di Brescia*

Circolazione stradale - Soggetto condannato a pena detentiva non inferiore a tre anni - Revoca della patente di guida, quando l'utilizzazione della stessa possa agevolare la commissione di reati della medesima natura - Introduzione di sanzione amministrativa accessoria con carattere innovativo, in contrasto con i principi della legge delega (l. n. 190/1991) - Incidenza sul diritto al lavoro - Eccesso di delega - Riferimento alle sentenze della Corte costituzionale nn. 354/1998, 427/2000 e 251/2001.

- Codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285), art. 120, comma 1.
- Costituzione, artt. 4 e 76.

IL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Ha pronunciato la seguente ordinanza sul ricorso n. 335 del 2002, proposto da Savaresi Loris, rappresentato e difeso dagli avv.ti Gianbattista Scalvi e Filippo Almici, con domicilio eletto presso il loro studio, in Brescia, via Aleardi n. 4;

Contro il Prefetto di Brescia, costituitosi in giudizio, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, con domicilio eletto in Brescia, via S. Caterina n. 6;

Per l'annullamento del decreto del Prefetto della provincia di Brescia del 15 gennaio 2002, notificato il 7 marzo 2002, con il quale è stata decretata da revoca della patente di guida ai sensi dell'art. 120 del codice della strada, per la mancanza di requisiti morali, nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e conseguente.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio della resistente Amministrazione;

Vista la propria ord. n. 292/2002 emessa nell'odierna Camera di consiglio;

Visti gli atti tutti della causa;

Designato relatore, per la Camera di consiglio del 7 maggio 2002, il cons. Sergio Conti;

Uditi i difensori delle parti;

Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue:

F A T T O

Con ricorso notificato il 14 aprile 2002 e depositato presso la segreteria della sezione il 17 aprile 2002, Savaresi Loris impugna il decreto del Prefetto di Brescia con il quale è stata disposta la revoca della patente di guida, ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, per mancanza dei requisiti morali.

Il Savaresi deduce le seguenti doglianze:

«Violazione di legge, errata applicazione dell'art. 120 del decreto legislativo n. 285 del 1992; eccesso di potere sotto il profilo della contraddittorietà, insufficienza ovvero incongruità della motivazione, incompletezza dell'istruttoria, inopportunità, manifesta ingiustizia, travisamento dei fatti».

L'istante chiede, altresì, la sospensione del provvedimento impugnato, allegando la sussistenza di un danno grave irreparabile che dal provvedimento gli deriverebbe per la limitazione alla propria attività di riparazione di autoveicoli.

Si è costituita in giudizio l'intimata Amministrazione, chiedendo il rigetto del gravame.

Con separata ordinanza, pronunciata nella stessa Camera di consiglio, il Collegio, valutata positivamente la gravità ed irreparabilità del danno addotto, ha accolto provvisoriamente la domanda incidentale di sospensione del provvedimento, rinviando ogni definitiva pronuncia in sede cautelare all'esito del promovendo giudizio di costituzionalità dell'art. 120, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992, disposizione della quale deve farsi applicazione ai fini dell'accertamento, nella sede cautelare, del requisito del *fumus bonis juris* del ricorso.

D I R I T T O

Il ricorrente impugna il provvedimento in data 15 gennaio 2001, ma notificato il 7 marzo 2002, con il quale è stata disposta nei suoi confronti la revoca della patente di guida cat. D per mancanza dei requisiti morali.

In tale atto, l'Amministrazione evidenzia che il Savaresi: 1) risulta essere stato condannato dalla Corte d'appello di Brescia, con sentenze in data 8 luglio 1983 e in data 21 gennaio 1988, rispettivamente ad anni tre e mesi otto e ad anni sette di reclusione per i reati di rapina e porto illegale di armi; 2) è stato sottoposto alla misura della libertà vigilata per mesi 11 con decreto del giudice di sorveglianza di Brescia in data 15 febbraio 1985; 3) è stato assoggettato in data 18 gennaio 1996 ad ordinanza di rimpatrio con foglio di via obbligatorio con ingiunzione a non fare ritorno nel Comune di Ravenna per anni tre. Inoltre, il decreto prefettizio richiama il rapporto in data 15 marzo 2000 del Comando provinciale dei Carabinieri di Cremona nel quale si afferma che «l'eventuale uso del documento di guida potrebbe agevolare la commissione di reati della stessa natura di quelli emergenti a carico del Savaresi».

Alla stregua di tali premesse l'atto in questa sede impugnato conclude nel senso che «l'interessato non riasuma i requisiti morali per il rilascio o il mantenimento della patente di guida e che il possesso del documento potrebbe agevolare la commissione di reati della stessa natura di quelli emergenti per cui è già stato condannato» nonché che «l'applicazione della ... misura di prevenzione ove non intervenga la riabilitazione, impone l'adozione del provvedimento di revoca della patente».

Il ricorrente lamenta che l'Amministrazione avrebbe affermato apoditticamente che sussiste la possibilità di utilizzo della patente per la commissione di reati, senza prendere in considerazione la circostanza che dalla data dell'ultima condanna è trascorso un rilevante lasso temporale (più di quindici anni) e che l'utilizzo della patente risulta necessario per l'esercizio della propria attività lavorativa (commercio e riparazione di autoveicoli d'epoca).

Il provvedimento prefettizio costituisce applicazione dell'art. 120 del d.lgs 30 aprile 1992, n. 285, il quale al comma 1 dispone: «La patente di guida è revocata dal prefetto ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza e a coloro che sono o sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali o alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, e dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata, fatti salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi, nonché alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.».

Peraltro, su detta disposizione, nella parte in cui disciplina gli elementi ostativi al possesso dei requisiti morali per il rilascio del documento abilitativo alla guida di autoveicoli, è intervenuta, con più pronunce, la Corte costituzionale.

Infatti, con sentenza 14-21 ottobre 1998, n. 354, è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), nella versione anteriore alla modifica introdotta dal d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575, nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti a misure di sicurezza personali.

Successivamente, con la sentenza 9-18 ottobre 2000, n. 427, la Corte ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto degli articoli 120, comma 1, e 130, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevede la revoca della patente di guida nei confronti di coloro che sono sottoposti alla misura di cui all'art. 2, legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Infine, con la sentenza 5-17 luglio 2001, n. 251, è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 120, comma 1, in relazione all'art. 130, comma 1, lettera *b*), nella parte in cui prevede la revoca della patente nei confronti di coloro che sono stati sottoposti alle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, come sostituita dalla legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, così come successivamente modificata e integrata.

Alla luce di tali pronunce, si pone il problema se possa ancora sorreggere l'atto prefettizio il riferimento alle circostanze che il Savaresi è stato sottoposto a rimpatrio con f.v.o. e alla libertà vigilata.

Va considerato che, secondo l'art. 136, comma 1, della Costituzione, la norma di cui sia stata dichiarata l'illegittimità costituzionale «cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione» e che secondo l'art. 30, comma 3, della legge 11 marzo 1953, n. 87, essa non può «avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione». Da ciò discende il principio della c.d. «retroattività» della dichiarazione di illegittimità costituzionale e della sua operatività anche al di fuori del giudizio nel quale è emersa la questione di illegittimità costituzionale; principio la cui applicazione incontra un limite solo negli effetti che la norma incostituzionale abbia nel frattempo prodotto in modo irrevocabile, come avviene in conseguenza della preclusione nascente dal giudicato o del decorso dei termini di prescrizione o di decadenza, ovvero per l'esaurirsi degli effetti dell'atto o del rapporto (*cf.*, Cons. Stato, sez. VI, 27 maggio 1996, n. 740).

Tuttavia, poiché nel processo amministrativo il sindacato del giudice è circoscritto ai motivi dedotti nel ricorso, sorge il problema se i principi anzidetti trovino applicazione quando, come nella specie; il vizio di illegittimità costituzionale non sia stato prospettato nell'atto introduttivo del giudizio.

Al quesito va data risposta positiva alla stregua dell'insegnamento del supremo consesso amministrativo (*cf.* Cons. Stato, sez. V, 6 febbraio 1999, n. 138, e Ad. Plen., 8 aprile 1963, n. 8), le cui considerazioni e conclusioni il Collegio fa proprie.

Secondo l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, il cui disposto è reiterato dall'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, la questione di legittimità costituzionale può essere «rilevata d'ufficio o sollevata da una delle parti nel corso del giudizio». Una formulazione così ampia e incondizionata indica che il potere di sollevare d'ufficio la questione compete in eguale misura ad ogni giudice senza limitazione alcuna, e cioè non solo per risolvere dubbi su questioni pregiudiziali rilevabili d'ufficio, ma anche per risolvere il merito della controversia. Deve escludersi che l'esercizio in concreto di tale potere, che ha fonte in una norma costituzionale, trovi ostacolo nei principi di legge ordinaria, secondo i quali il giudice amministrativo decide solo sui motivi dedotti dal ricorrente. Vero è, invece, che l'ambito dei poteri di cognizione del giudice amministrativo trova definizione nel quadro normativo complessivo, quale definito, in primo luogo, dalle norme di rango costituzionale.

La conseguenza di tutto ciò è che il giudice amministrativo ha, come qualsiasi altra autorità giurisdizionale, il potere di sollevare di ufficio nel corso del giudizio la questione concernente la legittimità costituzionale della norma sulla cui applicazione si controverte; egualmente, per ragioni di intrinseca coerenza, ha il potere di trarre d'ufficio le conseguenze, ivi compresa quella dell'annullamento dell'atto, dalla sentenza della Corte che, risolvendo l'eccezione sollevata in altro giudizio, ha dichiarato l'incostituzionalità della norma.

D'altra parte, va considerato che il giudice, quando si esprime sul provvedimento impugnato, è chiamato, sia pure in modo indiretto ed implicito, a fare applicazione della norma nella quale esso trova legittimazione. In ciò trova giustificazione sul piano sostanziale l'attribuzione del potere di sollevare d'ufficio la questione, ove sussistano dubbi sulla costituzionalità della norma, o di prendere atto della incostituzionalità già dichiarata.

Pertanto, il decreto prefettizio in questa sede impugnato risulta, in applicazione dei suddetti principi, validamente sorretto solamente dal richiamo all'intervenuta condanna del Savaresi a pena detentiva superiore ai tre anni, in applicazione della disposizione posta dall'art. 120 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285.

Ciò giustifica la rilevanza della questione di legittimità costituzionale che il Collegio ritiene di dover sollevare d'ufficio avverso il cit. art. 120, nella parte in cui prevede che la patente venga revocata ai soggetti condannati a pena non inferiore ad anni tre, ove l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura.

Va chiarito che non può costituire ostacolo alla proposizione della questione di legittimità costituzionale la sopravvenuta sostituzione dell'originaria disposizione di rango legislativo con altra di contenuto corrispondente ma di rango secondario.

Occorre premettere che il Governo, con l'art. 2 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, era stato autorizzato, a fini di semplificazione e snellimento, ad adottare norme di regolamentazione di un elenco di procedimenti amministrativi, da operarsi alla stregua di indicati criteri e principi guida (comma settimo), prevedendosi che le norme — anche di legge — regolatrici dei medesimi procedimenti fossero abrogate con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti in questione (ottavo comma).

In particolare, in attuazione del soprarichiamato art. 2, è stato emanato il d.P.R. 19 aprile 1994, n. 575 — regolamento recante la disciplina di procedimenti per il rilascio e la duplicazione della patente di guida di veicoli — con il quale si è proceduto, fra l'altro, alla riscrittura dell'art. 120 del codice della strada, che risulta — per la parte concernente le condizioni soggettive comportanti la revoca della patente di guida — sostanzialmente riprodotto della vecchia disciplina.

Peraltro, come è stato osservato (*cf.* t.a.r. Reggio Calabria ord. 26 gennaio 2000, t.a.r. Brescia, ord. 4 settembre 2000, n. 682), il d.P.R. non poteva operare, a tenore della legge abilitante, alcuna innovazione di carattere sostanziale, essendo rivolto solo a disporre in materia di procedimento, con la conseguenza che l'aver disposto fuori dell'ambito consentito dalla delega regolamentate rende inoperante — nella parte sostanziale che qui interessa — la clausola abrogativa delle norme, anche di legge, anteriori. Pertanto la disposizione di carattere sostanziale della cui costituzionalità la sezione dubita, al di là della formale sostituzione dell'intera norma da parte del regolamento, continua a rivestire i caratteri della legge, secondo l'originaria fonte che ha introdotto il testo del codice della strada e su di essa può esercitarsi il controllo di costituzionalità (*cf.* sul punto la sentenza n. 251 del 5/17 luglio 2001 della Corte costituzionale).

La questione di costituzionalità che si solleva per violazione dell'art. 76 Cost., oltre che rilevante, appare anche non manifestamente infondata, in relazione alla consolidata giurisprudenza costituzionale formatasi al riguardo (*cf.* le decisioni nn. 305 del 24 luglio 1996; 354 del 21 ottobre 1998; 427 del 18 ottobre 2000 e 251 del 17 luglio 2001).

Infatti, con l'art. 1, comma 1, della legge 13 giugno 1991, n. 190, il Governo è stato delegato ad adottare disposizioni aventi valore di legge intese a «rivedere e riordinare» la legislazione vigente in materia di circolazione stradale. La lettera *t*) del successivo art. 2 prevedeva, in particolare, il «riesame della disciplina ... della revoca della patente di guida, anche con riferimento ai soggetti sottoposti a misure di sicurezza personale» nonché a misure di prevenzione.

La legge di delegazione ha identificato direttamente, quale base di partenza dell'attività delegata, il codice della strada previgente, le cui disposizioni, però — in mancanza di principi e criteri direttivi idonei a circoscrivere le scelte direzionali del Governo — non potevano essere legittimamente modificate da norme dell'esecutivo del tutto innovative rispetto al sistema legislativo precedente.

In particolare, poiché le disposizioni del nuovo codice della strada sulla revoca della patente «alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura» (art. 120, comma 2, nella sua versione originaria, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285: requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida) non trovano riscontro nella legislazione previgente (articoli 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, numero 2, del d.P.R. 15 giugno 1959, n. 393), risulta evidente che la citata disposizione dell'art. 120, in relazione al successivo art. 130, comma 1, lettera *b*), del d.lgs. n. 285 del 1992, viene a violare l'art. 2, lettera *t*), della legge n. 190 del 1991 e quindi l'art. 76 della Costituzione, introducendo una nuova disciplina, quando il Governo era stato delegato «ad operare un mero riesame della disciplina della revoca della patente di guida», che «ha da essere intesa in un senso minimale, che non consente di per sé, in mancanza di specifiche disposizioni abilitanti, l'adozione di norme che sono sostanzialmente innovative rispetto al sistema legislativo preesistente» (*cf.*, da ultimo, la sentenza del 5/17 luglio 2001, n. 251 della Corte costituzionale).

Ed in relazione proprio a tali caratteri della delega è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale della disposizione ora impugnata nei confronti delle persone che erano state sottoposte in passato a misura di sicurezza personale (sentenza n. 354 del 21 ottobre 1998) o a misure di prevenzione, disciplinate dalle leggi n. 1423/1956 e n. 575/1965, ma che non risultavano in atto sottoposte a tali misure (citata sentenza n. 251 del 2001), dato che

gli articoli 82, primo comma, e 91, tredicesimo comma, del codice della strada previgente non prevedevano la revoca della patente nei confronti di coloro che fossero stati sottoposti a pregresse misure di sicurezza personale o di prevenzione, e che non erano più in corso di applicazione.

Parimenti, con riferimento alla fattispecie in esame, nel codice della strada di cui t.u. 15 giugno 1959, n. 393, non era prevista la revoca della patente «alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura».

Oltre che per il contrasto con la legge di delega, in violazione dell'art. 76 della Costituzione, il Collegio ritiene sussista anche questione di legittimità costituzionale dell'art. 120 in relazione ai principi posti dall'art. 4 della Costituzione.

La previsione della revoca della patente di guida si configura come misura capace di porre una irragionevole limitazione all'accesso al lavoro.

Invero va osservato che le limitazioni che la legge può porre a tutela di altri interessi aventi protezione costituzionale, nella specie la sicurezza della collettività, non possono giungere al punto di determinare la pratica soppressione o comunque la gravissima compromissione del diritto individuale.

E del resto la mobilità attraverso il mezzo privato costituisce, per un rilevante numero di attività lavorative (specie nell'ambito artigianale) elemento imprescindibile, così che la misura interdittiva risulta capace di precludere, per ampi settori, ai soggetti che siano stati condannati a pena detentiva non inferiore a tre anni, la possibilità di esercitare il diritto-dovere al lavoro, sancito dall'art. 4 della Costituzione.

In tal modo viene, oltretutto, resa più difficile la possibilità, per tali soggetti, di operare un effettivo reinserimento nella società dopo aver scontato la pena, con sostanziale vanificazione della finalità riabilitativa del sistema penale.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 120, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, nella parte in cui prevede la revoca della patente «alle persone condannate a pena detentiva, non inferiore a tre anni, quando l'utilizzazione del documento di guida possa agevolare la commissione di reati della stessa natura», per violazione degli articoli 4 e 76 della Costituzione.

Sospende pertanto il giudizio sul procedimento cautelare nell'ambito del ricorso n. 335 del 2002.

Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.

Così deciso in Brescia, il 7 maggio 2002.

Il Presidente: MARIUZZO

Il consigliere relatore estensore: CONTI

N. 383

*Ordinanza del 6 maggio 2002 emessa dal Tribunale di Milano
nel procedimento civile vertente tra Ferrara Pietro ed altra e Provincia di Milano*

Sanzioni amministrative - Successione di leggi - Applicabilità della legge posteriore che prevede un trattamento sanzionatorio più favorevole all'autore dell'illecito, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento - Mancata previsione - Ingiustificato deteriore trattamento rispetto alle sanzioni amministrative tributarie e valutarie - Violazione del principio di legalità.

- Legge 24 novembre 1981, n. 689, art. 1, comma secondo; d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 52, comma 2, come modificato dall'art. 7, comma 13, d.lgs. 8 novembre 1997, n. 389.
- Costituzione, art. 3.

IL TRIBUNALE

Ha emesso la seguente ordinanza nella causa civile iscritta al n. 16262 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2001 vertente tra:

Pietro Ferrara, in proprio e quale legale rappresentante della Carrozzeria Locatelli S.a.s. di Ferrara e Vestito, elettivamente domiciliato in Milano, presso lo studio del procuratore avv. Ivan Behare che lo rappresenta e difende per procura a margine all'atto di opposizione, opponente, e;

Provincia di Milano, in persona del direttore del Servizio sanzioni e contenzioso, rappresentata e difesa dai funzionari dott. Cecilia Franzoi, Luigi Castiglioni, Marialuisa Pozzi ed Egle De Matteis, giusta deliberazione giunta provinciale del 26 luglio 2001 n. 539/01, opposta;

Avente ad oggetto opposizione *ex art.* 22 legge n. 689/1981 proposta i da Ferrara Pietro nei confronti dell'ordinanza del n. 29394/3818/86 con la quale veniva applicata la sanzione di L. 5.025.000 per la violazione prevista dagli artt. 11, III e 52, I d.lgs. 22/1997, perché in qualità di legale rappresentante della Carrozzeria Locatelli S.a.s. aveva effettuato in ritardo la denuncia relativa ai rifiuti prodotti e smaltiti nell'annata 1994, denuncia spedita il 3 marzo 1995 anziché il 28 febbraio 1995, come previsto dall'art. 3, III legge n. 475/1988;

Rilevato che l'opposizione è stata tempestivamente proposta: che i seguenti motivi di opposizione risultano infondati, posto che:

il termine prescrizione di cui all'art. 23 legge n. 241/1990 non era decorso all'atto dell'inizio del procedimento sanzionatorio, peraltro avvenuto entro il novantesimo giorno dalla pronuncia di archiviazione disposta dal pretore per intervenuta, depenalizzazione;

quanto alla sussistenza in fatto della violazione, il ricorrente ha ammesso la presentazione tardiva della denuncia annuale, comportamento da ritenersi all'epoca equiparabile, ai fini sanzionatori alla mancata effettuazione della denuncia stessa;

solo con il d.lgs. 389/1997 (successivo alla contestazione della violazione, avvenuta con verbale 10 luglio 1997) la nuova formulazione dell'art. 52, I ha introdotto una sanzione notevolmente inferiore per il semplice ritardo nella denuncia;

la Provincia ha eccepito che il d.lgs. 389/1997 non prevede alcuna norma che ne consenta l'applicazione ai fatti pregressi, richiamando ampia giurisprudenza di legittimità in ordine ai principi di legalità e di irretroattività ricollegabili all'art. 1 della legge n. 689/1981;

Ritenuto che — così come già in altra precedente analoga occasione (v. ordinanze di questo Tribunale dell'11 aprile 2001 e 21 gennaio 2002) rispetto alle quali si ripropongono conformi valutazioni — appare necessario sollevare la questione di legittimità costituzionale per contrasto con l'art. 3 Cost. dell'art. 1 comma 2 legge

n. 689/1981 ovvero dell'art. 7 comma 13 d.lgs. 389/1997, che ha modificato l'art. 52 comma 2 d.lgs. 22/1997, entrambi nella parte in cui non prevedono che se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento;

che la questione appare rilevante e non manifestamente infondata;

che deve ritenersi rilevante perché — ferma la fondatezza della contestazione della violazione — l'applicazione della nuova disposizione consentirebbe l'irrogazione nel caso di specie di una sanzione di importo pari ad un centesimo di quella precedente, ai termini della quale il ritardo doveva considerarsi senz'altro parificato all'omesso invio;

che la questione deve altresì ritenersi non manifestamente infondata perché per giurisprudenza consolidata, in tema di illeciti amministrativi (sia tali *ab origine*, sia derivanti da depenalizzazione) i principi di legalità, irretroattività e il divieto di analogia escluderebbero l'applicabilità della disciplina posteriore più favorevole, *ex art. 2 c.p.*, sicché una eventuale pronuncia di segno diverso adottata in questa sede sarebbe ragionevolmente destinata a scontrarsi con il «diritto vivente» e dunque alla riforma;

che, a parte le perplessità che discendono da motivazioni incentrate su divieti di analogia (per lettera e *ratio* delle relative norme evidentemente giustificabili se circoscritti ad interpretazioni *in malam partem*) o su differenze qualitative delle situazioni considerate (che riguardano gli effetti piuttosto che l'intrinseca natura affittiva comune al fatto-reato e all'illecito amministrativo, distinguibili come tali solo per scelta discrezionale del legislatore e non certo per una loro differenza ontologica), non sembra possibile in questa sede trascurare un fenomeno che pare ormai porsi in termini di evoluzione ordinamentale;

che il riferimento all'art. 2 c.p. — con i problemi evocati in ordine all'applicazione analogica — ormai appare integrato dall'introduzione dei medesimi principi nel sistema delle sanzioni amministrative tributarie (art. 3 d.lgs. 472/1997), rispetto al quale non sembrano ipotizzabili le «differenze qualitative» dedotte quasi in modo traluzio dalla costante giurisprudenza per escludere il ricorso all'analogia;

che anche il sistema delle sanzioni amministrative valutarie con l'art. 23-*bis* d.P.R. n. 148/1988, introdotto dall'art. 1 legge n. 326/2000, che nell'abrogare il comma 2 dell'art. 23 t.u. affermate, pur con qualche ambiguità, il principio di ultrattività della norma sanzionatoria, ribadisce il principio di legalità, esclude espressamente l'assoggettamento a sanzioni che secondo una legge posteriore non costituiscono violazione punibile e sancisce l'applicazione della legge più favorevole, salva la definitività del provvedimento di irrogazione;

che detta norma, poi, abrogando il principio di ultrattività e introducendo le regole già estese dal sistema penale a quello delle sanzioni tributarie (disciplina *ex nunc*, contestuale e identica, nei limiti del *favor*, per le situazioni comunque non definite), si pone nel segno della continuità anche con la recente abrogazione dell'art. 20 legge n. 4/1929 (che prevedeva l'ultrattività delle norme penali finanziarie) ad opera dell'art. 24 del d.lgs. 507/1999;

che la circostanza più illuminante sulla consapevolezza del legislatore stesso dell'esigenza di ovviare alla mancata originaria previsione di una disciplina transitoria collegata alle modifiche del d.lgs. 389/1997 può ravvisarsi nella iniziativa parlamentare tendente alla modifica legislativa dell'art. 57 del decreto Ronchi, decaduta a causa dello scioglimento delle camere (in ordine al comma 6-*quater* da aggiungere all'art. 57 d.lgs. 22/1997, ai sensi del quale: «Se la legge del tempo in cui fu commesso l'illecito amministrativo e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al responsabile, salvo che la relativa sanzione amministrativa sia stata pagata o sia stata determinata in modo definitivo»);

che nel contesto sopra richiamato la differenza di trattamento sanzionatorio per fatti commessi a distanza di pochi mesi e poi contestualmente giudicati e altresì la differenza di trattamento rispetto a settori contigui dell'ordinamento sanzionatorio amministrativo (tributarie e valutarie) oltretutto penale appare a questo giudice (come già al legislatore che ha tentato invano di porvi rimedio) ingiustificata e manifestamente irragionevole, tanto da richiedere la pronuncia del giudice delle leggi;

che, stante l'evoluzione dell'ordinamento, la questione sembra proponibile, alternativamente, in termini generali, con riguardo all'art. 1 comma 2 legge n. 689/1981 o in particolare, con riguardo all'art. 7 comma 13 d.lgs. 389/1997, che ha modificato l'art. 52 comma 2 d.lgs. 22/1997;

P. Q. M.

Visto l'art. 23 legge n. 87/1953;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la sollevata questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 comma 2 legge n. 689/1981 ovvero dell'art. 7 comma 13 d.lgs. 389/1997, che ha modificato l'art. 52 comma 2 d.lgs. 22/1997, entrambi nella parte in cui non prevedono che se la legge in vigore al momento in cui fu commessa la violazione e quella posteriore stabiliscono sanzioni amministrative diverse, si applichi la legge più favorevole al responsabile, salva la definitività del provvedimento di irrogazione o l'intervenuto pagamento;

Dispone la sospensione del giudizio in corso e l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento;

Si comunichi alle parti.

Milano, addì 5 maggio 2002

Il giudice: GANDOLFI

02C0849

N. 384

Ordinanza del 21 maggio 2002 emessa dal g.u.p. del tribunale per i minorenni di Catanzaro nel procedimento penale a carico di H.M.

Processo penale - Processo minorile - Udienda preliminare - Contumacia o irreperibilità dell'imputato minorene - Impossibilità di pronunciare, in mancanza del consenso dell'imputato, sentenza di non luogo a procedere in ipotesi di proscioglimento c.d. pieno - Disparità di trattamento rispetto agli imputati maggiorenni - Irragionevolezza - Violazione dei principî sul «giusto processo».

- D.P.R. 22 settembre 1988, n. 448, art. 32, come modificato dall'art. 22, legge 1° marzo 2001, n. 63.
- Costituzione, artt. 3, 111, commi secondo, quarto e quinto.

IL TRIBUNALE PER I MINORENNI

Esaminati gli atti contenuti nel fascicolo processuale n. 73/02 R g.u.p. a carico del minore H.M., in atti generalizzato, irreperibile, libero, contumace.

Imputato del reato di cui agli articoli 624, 624-bis, 625 numeri 2 e 7 c.p. per essersi impossessato, al fine di trarne profitto, con più atti esecutivi del medesimo disegno criminoso, di numerosi monili in oro del valore di lire 5.000.000 circa, che sottraeva dall'abitazione di Imperio Angelina, nonché dall'auto FIAT 147 tg. CS 242285, parcheggiata sulla pubblica via, di proprietà di Maceri Vincenzo. In Tortora, il 27 luglio 2001.

O S S E R V A

A seguito di richiesta avanzata dal p.m.m. sede, di rinvio a giudizio del minore sopra generalizzato per il reato di cui in rubrica, è stata fissata l'odierna udienda preliminare, ove preliminarmente il Giudicante evidenziava l'incostituzionalità dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, così come modificato dall'art. 22 della legge n. 63/2001 per le seguenti ragioni.

L'art. 22 legge n. 63/2001 ha sostituito il primo comma dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988, introducendo un vero e proprio elemento negoziale quale presupposto per la definizione del processo minorile in sede di udienda preliminare, in specie, subordina al consenso dell'imputato, da esprimere *in limine litis*, l'emissione della sentenza di non luogo a procedere.

Tale nuovo testo normativo intende palesemente costituire una trasposizione del principio costituzionale sancito dall'art. 111 comma 5 della Carta costituzionale; tuttavia, appare subito alquanto singolare che una regola siffatta sia stata prevista in relazione ai soli epiloghi favorevoli all'imputato.

È evidente, infatti, che il disposto costituzionale postula una sorta di disponibilità del diritto al dibattimento in vista esclusivamente di una probabile pronuncia di colpevolezza, attraverso il consenso manifestabile dall'imputato ad utilizzare gli atti formati fuori dal contraddittorio e solo in tale ottica il consenso del giudicabile, o meglio la sua rinuncia al contraddittorio, costituisce una condizione essenziale per una eventuale condanna anticipata.

Il silenzio della norma costituzionale in relazione alle ipotesi di proscioglimento sembra, invece, autorizzare l'asserzione che il potere negoziale conferito all'imputato rappresenti unicamente uno strumento utile a garantire una piena attuazione del principio del «*favor rei*», permettendo all'imputato minorenni di rinunciare ad una definizione anticipata del processo nella prospettiva di una pronuncia dibattimentale appunto più favorevole.

Se tali premesse sono esatte, si deve convenire che l'interpretazione (quantomeno quella letterale) della disposizione in esame denota un'evidente irrazionalità.

Ed invero, in primo luogo non si comprende la «*ratio*» della previsione di un consenso del giudicabile, peraltro minorenni, finalizzato alla declaratoria di una sentenza di non luogo a procedere a carattere pienamente assolutorio ovvero avente tenore meramente «dichiarativo» rispetto, ad esempio, ad ipotesi di difetto di condizione di procedibilità; in secondo luogo, incomprensibile ed ancor più irragionevole appare la situazione, piuttosto frequente, rappresentata dalla definibilità del giudizio «*in malam partem*» a prescindere dalla volontà dell'imputato o, addirittura, nonostante il dissenso di quest'ultimo, come accade nelle ipotesi di condanna a pena pecuniaria ai sensi dell'art. 32 comma 2 cit.

In simili evenienze, infatti, il g.u.p. che non condivida la richiesta di condanna del p.m.m., deve inevitabilmente rinviare a giudizio il minore ancorché appaiano configurabili ipotesi di proscioglimento nel merito o di improcedibilità.

In altri termini, la nuova veste dell'art. 32 comma 1 conferisce al minore il diritto «potestativo» al dibattimento nella prospettiva di un proscioglimento più «garantito» rispetto a quello prospettabile in udienza preliminare ma, nel contempo, lo espone al rischio di una condanna in ordina alla quale non può vantare alcuna pretesa.

Entrambe le situazioni sopra richiamate evidenziano poi un ulteriore profilo di irrazionalità della nuova disciplina dell'udienza preliminare minorile nell'ipotesi in cui il minore manifesti il proprio dissenso alla definizione anticipata del giudizio: in un caso, infatti, l'udienza si appalesa inutile nella misura in cui abdica alla duplice funzione di filtro delle imputazioni azzardate e di verifica della praticabilità di soluzioni paraprocedurali a carattere educativo, in favore di un epilogo automatico rappresentato da un dibattimento il più delle volte altrettanto inutile; nell'altro, la richiesta di condanna del p.m.m. sfocia in un'inaccettabile limitazione delle alternative decisorie, precludendo agli epiloghi proscioglitivi previsti dall'art. 129 c.p.p. e differenziando, sotto tale aspetto, il giudizio speciale in questione dal procedimento per decreto, cui il legislatore minorile si è espressamente ispirato, rispetto al quale le cause di non punibilità costituiscono vere e proprie condizioni impeditive.

Sembra a questo giudice indispensabile un intervento della suprema Corte per «avallare» quantomeno la seguente interpretazione: il diritto dell'imputato al contraddittorio dibattimentale dovrebbe incontrare il limite invalicabile rappresentato dal rispetto del principio del «*favor innocentiae*», alla luce del quale sembra opportuno imporre, o meglio consentire, al giudicante di emettere una sentenza di non luogo a procedere nelle ipotesi di proscioglimento c.d. «pieno», poiché il dovere di declaratoria immediata costituisce un principio generale immanente al sistema processuale penale.

Ci si permette di evidenziare che, in tali casi, l'assenza di pregiudizi sul piano processuale e la correlativa carenza di un interesse, meritevole di tutela, a proseguire il processo, implica una fisiologica irrilevanza dell'eventuale dissenso dell'imputato alla definizione anticipata del giudizio.

Peraltro, la disponibilità *tout court* del diritto al dibattimento in capo all'imputato, sia esso minorenni o maggiorenne, sembra giustificare più di una riserva sulla costituzionalità della disposizione in questione alla luce dell'art. 101 comma 2 Cost.

A «fortiori», sembra assolutamente ingiustificata la mancata previsione di un potere dispositivo dell'imputato con riguardi alla fattispecie di condanna prevista dall'art. 32 comma 2.

Rafforza il convincimento del collegio in ordine alla indefettibilità di un celere intervento della corte la palese constatazione che la innovazione legislativa è difficilmente conciliabile con i fondamentali principi di minima offensività e di destigmatizzazione del minore.

In un sistema in cui si considera «fisiologica» la rinuncia alla pretesa punitiva nell'ottica dell'educazione del minore, appare illogica una tutela estrema del diritto al contraddittorio, un'incomprensibile ipertutela apprestata dal legislatore, al punto che un semplice dissenso immotivato può pregiudicare un risultato positivo sotto il profilo educativo.

Ulteriori e forti perplessità derivano poi dalla differenza di disciplina intercorrente tra la nuova udienza preliminare minorile e l'omologa fase del rito per gli adulti, in cui la disponibilità degli epiloghi non ha cittadinanza.

Di qui un'alternativa ermeneutica che sfocia in ogni caso in un dubbio sulla legittimità costituzionale della norma in esame: o la assoluta disponibilità del diritto al dibattimento nel rito minorile rappresenta, come appena detto, un eccesso di tutela delle prerogative dell'imputato, assai poco razionale in un ordinamento imperniato sulla funzione educativa e sul principio di minima offensività del processo, o la disciplina dell'udienza preliminare per gli adulti configura una evidente disparità di trattamento tra imputati maggiorenni e imputati minorenni.

Alla luce delle considerazioni che precedono, appare quanto mai opportuno il consenso della Corte ad una interpretazione che, pur forzando indubbiamente il dato letterale della norma, consenta di razionalizzare la disciplina dell'udienza preliminare minorile, sostenendo che evadono dalla disciplina «negoziale» tutte le ipotesi di irrilevanza del dissenso ovvero della mancanza del consenso per «oggettiva» carenza di interesse dell'imputato al dibattimento.

Diversamente opinando, si dovrebbe ammettere che il nuovo dettato costituzionale pone irrimediabilmente in crisi l'intero sistema delle decisioni proscioglitive a carattere anticipatorio.

Le considerazioni che precedono sembrano al collegio pienamente utilizzabili nella fattispecie concreta dell'odierno procedimento il cui imputato si è reso irreperibile ed è stato dichiarato contumace.

Invero, si ribadisce, il tenore letterale dell'art. 32 prevede una espressa e specifica richiesta rivolta direttamente all'imputato e sembra ripudiare forme di consenso presunto o tacito.

Ne deriva che in caso di contumacia o di assenza dell'imputato, il g.u.p. può sì valersi dello strumento previsto dall'art. 31 comma 1 d.P.R. n. 448/1988, disponendo l'accompagnamento coattivo del minore al fine di effettuare la richiesta di consenso, ma, l'eventuale ineseguibilità della misura accompagnatoria per irreperibilità dell'imputato o per altre ragioni preclude ineluttabilmente la definizione anticipata del giudizio.

Né, d'altro canto, può replicarsi che l'irreperibilità è una scelta addebitabile all'imputato poiché, trattandosi di persona minorenni, il cambio di residenza o di domicilio, senza informare l'autorità giudiziaria procedente, potrebbe essere il frutto di una esclusiva scelta degli esercenti la potestà genitoriale.

Ecco allora la necessità di «legittimare» le ipotesi auspiccate da questo collegio di irrilevanza del dissenso o del mancato consenso, imperniate sulla carenza di interesse dell'imputato a proseguire il processo.

Se tale linea interpretativa proposta non dovesse trovare l'indefettibile copertura Costituzionale, si dovrebbe concludere che l'impossibilità di assicurare la presenza dell'interessato finirebbe per «sterilizzare» l'udienza preliminare minorile, essendo ogni epilogo interdetto in difetto di consenso.

Pertanto appare necessario rimettere gli atti del presente procedimento penale alla Corte costituzionale affinché esamini la legittimità dell'art. 32, comma 1, d.P.R. n. 448/1988 in relazione all'art. 3, 111, comma 2, 4 e 5 Cost.

P. Q. M.

Dichiara rilevante e non manifestante infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 32 d.P.R. n. 448/1988.

Ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente processo.

Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza all'imputato ed ai suoi genitori, al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Presidenti della due Camere del Parlamento.

Catanzaro, addì 21 maggio 2002

Il presidente: SPADARO

N. 385

Ordinanza del 29 marzo 2002 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Pordenone sul ricorso proposto da Comelli Simona contro Agenzia delle Entrate - Ufficio di Pordenone

Imposta di registro - Provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme - Inclusione tra gli stessi, ai fini dell'assoggettamento all'imposta, dei provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 c.c. (nella specie: pagamento di assegni di mantenimento in favore dei figli) - Ingiustificato deterioro trattamento di detti provvedimenti rispetto a quelli dello stesso contenuto e della stessa funzione adottati nell'ambito di procedimenti di separazione e divorzio in base, rispettivamente, all'art. 19, legge n. 74/1987 e alla sentenza della Corte costituzionale n. 154/1999.

- D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 8, lett. b), della Tariffa, parte I, allegata.
- Costituzione, art. 3.

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

Ha emesso la seguente ordinanza sul ricorso n. 1259/01 depositato il 9 novembre 2001, avverso avviso di liquidazione n. SENT.R.G.238/C/01 registro; contro Agenzia entrate ufficio Pordenone proposto dal ricorrente: Comelli Simona, via V. Alfieri n. 14/6 - 33080 Porcia (PN), difeso da: Pili avv. Maria Antonia - viale Liberta n. 2 - 33170 Pordenone;

Premette in fatto che con sentenza 18 aprile 2001 del Tribunale di Pordenone veniva accolta la domanda di Simona Comelli proposta a norma dell'art. 148 cod. civile nei confronti di Eliko Joao Godardo che subiva così condanna a corrisponderle mensili L. 350.000 per concorso al mantenimento del figlio Eliko Julien da lui riconosciuto ed affidato alla madre.

In sede di registrazione di detta sentenza il locale Ufficio delle Entrate capitalizzando l'assegno fino al compimento del diciottesimo anno di età del minore liquidava l'imposta di registro e di bollo in complessive L. 2.004.000 e notificava relativo avviso.

Contro questo ha proposto ricorso la Comelli negando di dover pagare alcunché.

Secondo la ricorrente nell'insieme delle norme disciplinanti i rapporti genitori-figli sarebbe rinvenibile un principio di esenzione fiscale per gli atti giudiziari ad essi attinenti. In subordine afferma che sarebbe illegittimo l'art. 8 della parte I della Tariffa allegata al d.P.R. n. 131/1986 perché violerebbe gli artt. 3 e 30 della Costituzione.

Ciò premesso si deve in primo luogo escludere la sussistenza del ritenuto principio.

Se infatti risponde al vero che il sopra richiamato articolo 8 della Tariffa prevedeva l'agevolazione della tassazione in misura fissa per gli atti giudiziari nelle procedure di divorzio e di separazione, norma non più in vigore in seguito all'applicazione dell'art. 19 legge 6 marzo 1987, n. 74, efficace per intervento della Consulta anche nei procedimenti di separazione, che prevede la totale esenzione, e se questa riguarda anche gli atti relativi alle procedure di adozione ed affiliazione (art. 82 legge 4 maggio 1983, n. 184), non si può sottacere che si tratta di norme di eccezione alla regola di cui al ripetuto art. 8, lett. b della Tariffa per il quale scontano la tassa di registro del 3% i provvedimenti giudiziari recanti condanna al pagamento di somme.

Si deve quindi esaminare il rilievo di illegittimità costituzionale.

Non vi è dubbio innanzitutto che le esenzioni sopra richiamate valgono anche per i provvedimenti giudiziari aventi ad oggetto condanna al pagamento di assegni di mantenimento in favore dei figli. In secondo luogo non è dato di comprendere perché non siano esenti i provvedimenti del medesimo contenuto e della stessa funzione adottati al di fuori di procedimenti di separazione e divorzio. È privo di ragionevolezza, come lo sarebbe privilegiare in proposito la posizione dei figli legittimi su quella dei figli naturali stante il principio affermato dall'art. 30 della Costituzione, sostenere che le esenzioni in questione sono intese ad agevolare e sveltire le procedure ai cui atti sono letteralmente limitate. Loro funzione non può non essere infatti quella di evitare ostacoli di carattere tributario alla miglior disciplina di rapporti, quali quelli fondati sui doveri dei genitori che, di rilievo pubblico, vengono in linea di massima in considerazione nei procedimenti di separazione e divorzio.

La maggior frequenza non può ovviamente andare a discapito della sostanza.

Poiché nella specie la norma sulla cui base si fonda la pretesa oggetto del ricorso è l'art. 8, lettera b, della tariffa è in ordine a questa che ha rilevanza la questione in esame sotto il profilo di un'irragionevole disparità di trattamento.

P. Q. M.

Dichiara non manifestamente infondata la questione di illegittimità, in relazione all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 8 lettera b della tariffa, parte prima, allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, se interpretata in modo da comprendere nella tassazione i provvedimenti giudiziari emessi in applicazione dell'art. 148 cod. civile nell'ambito dei rapporti fra genitori e figli.

Ordina:

la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;

la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei ministri;

la comunicazione della stessa ai presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

la sospensione del presente processo.

Pordenone, addì 23 febbraio - 22 marzo 2002

Il Presidente: FONTANA

Il giudice relatore: DAL SANTO

02C0854

N. 386

*Ordinanza del 6 maggio 2002 emessa dal g.i.p. del Tribunale di Modena
nel procedimento penale a carico di Po Giulio ed altri*

Processo penale - Incompatibilità del giudice - Udienza preliminare - Nullità, pronunciata in dibattimento, dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare e degli atti conseguenti - Regressioni del procedimento - Incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio a celebrare l'udienza preliminare nello stesso procedimento - Mancata previsione - Violazione dei principî di terzietà ed imparzialità del giudice.

- Cod. proc. pen., art. 34.
- Costituzione, art. 111, comma secondo.

TRIBUNALE DI MODENA

1. — All'esito dell'udienza preliminare dell'8 maggio 2001 per i reati di cui all'art. 437 e 589 c.p. il g.u.p. emetteva: *a)* sentenza *ex art.* 425 c.p.p. a carico di otto (dei nove) imputati per il reato di cui all'art. 437 c.p.; *b)* sentenza *ex art.* 425 c.p.p. a carico di quattro imputati per il reato di cui all'art. 589 c.p.; *c)* sentenza di assoluzione *ex artt.* 438 e 530 c.p.p. per un imputato in relazione ad entrambe i capi d'accusa; *d)* decreto che dispone il giudizio per gli altri quattro imputati in relazione al reato di cui all'art. 589 c.p.

All'udienza dibattimentale del 7 dicembre 2001 il giudice monocratico emetteva ordinanza con la quale dichiarava la nullità del capo d'imputazione per genericità ed indeterminatezza con conseguente nullità del decreto che ha disposto il giudizio: per tale motivo il procedimento regrediva alla fase GUP e assegnato, sulla scorta delle vigenti tabelle di organizzazione dell'ufficio, al medesimo magistrato che aveva emesso i provvedimenti sopra evidenziati all'esito dell'udienza preliminare.

Fissata nuova udienza preliminare così come disposto nell'ordinanza del giudice dibattimentale, le difese, prima ancora che il p.m. potesse procedere all'integrazione del capo d'imputazione al fine di sanare il vizio rilevato dal giudice monocratico, chiedevano di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p.

nella parte in cui non prevede che non possa partecipare all'udienza preliminare il giudice che ha emesso il decreto che dispone il giudizio a seguito della declaratoria dibattimentale di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e degli atti conseguenti.

2. — Posto che il tema dell'incompatibilità è già stato affrontato numerosissime volte dalla Corte costituzionale, occorre ora valutare la 'tenuta' dell'istituto alla luce delle recenti riforme relative alla fase processuale dell'udienza preliminare.

Ed in particolare va premesso, nell'ormai cospicuo contesto della giurisprudenza costituzionale in materia, che «le norme sulla incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento presidiano i valori costituzionali della terzietà e della imparzialità della giurisdizione, risultando finalizzate ad evitare che la decisione sul merito della causa possa essere o apparire condizionata dalla forza della prevenzione — ossia dalla naturale tendenza a confermare una decisione già presa o a mantenere un atteggiamento già assunto — scaturente da valutazioni cui il giudice sia stato precedentemente chiamato in ordine alla medesima *rei giudicando*. Il secondo termine della relazione di incompatibilità costituzionalmente rilevante, espressivo della sede pregiudicata dall'accennato effetto di condizionamento, è stato identificato nel 'giudizio' contenutisticamente inteso, e cioè in ogni sequenza procedimentale — anche diversa dal giudizio dibattimentale — la quale collocandosi in una fase diversa da quella in cui si è svolta l'attività pregiudicante, implichi una valutazione sul merito dell'accusa, e non determinazioni incidenti sul semplice svolgimento del processo, ancorché adottate sulla base di un apprezzamento delle risultanze processuali» (Corte cost. sent. n. 224 del 4 luglio 2001).

In tale ottica, e con particolare riferimento al termine di relazione 'giudizio' la Corte aveva più volte affermato che «nell'udienza preliminare il giudice è chiamato a svolgere una delibazione di carattere processuale circa l'idoneità della domanda del pubblico ministero a determinare l'apertura della fase del giudizio e a non esprimere valutazioni sul merito del giudizio stesso e che, su questa base la questione di costituzionalità dell'art. 34 c.p.p. ... è già stata dichiarata manifestamente infondata — ordinanze nn. 207/1998 e 367/1997 —» (Corte cost. ord. n. 112 del 22 marzo 2001).

Per tale via non vi era spazio per ravvisare una ulteriore ipotesi di incompatibilità *ex* art. 34 c.p.p. difettando l'elemento del 'giudizio' di quelle caratteristiche valutative tali da poterlo rendere del tutto assimilabile all'atto conclusivo della fase dibattimentale.

Ma, come indicato dalla Corte nella predetta ordinanza n. 112 « a seguito delle importanti innovazioni introdotte, in particolare dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, l'udienza preliminare ha subito una profonda trasformazione sul piano sia della quantità e qualità di elementi valutativi che vi possono trovare ingresso, sia dei poteri correlativamente attribuiti al giudice, ed infine per ciò che attiene alla più estesa gamma delle decisioni che lo stesso giudice è chiamato ad adottare. L'esigenza di completezza delle indagini ... (art. 421-*bis* c.p.p.); l'analogo potere di integrazione concernente i mezzi di prova ... (art. 422 c.p.p.); le nuove cadenze delle indagini difensive, introdotte dalla legge 7 dicembre 2000 n. 397 ed il conseguente ampliamento del tema decisorio ... sono tutti elementi di novità che postulano, all'interno dell'udienza preliminare, da un lato un contraddittorio più esteso rispetto al passato, e, dall'altro, un incremento degli elementi valutativi, cui necessariamente corrisponde, quanto alla determinazione conclusiva, un apprezzamento del merito ormai privo di quei caratteri di sommarietà che prima della riforma erano tipici di una deliberazione tendenzialmente circoscritta allo stato degli atti».

Su tale base la Corte prosegue analizzando l'ampliamento della regola di giudizio che presiede alla pronuncia della sentenza di non luogo procedere: ad essa il giudice può pervenire anche nel caso in cui gli elementi acquisiti «risultano insufficienti, contraddittori o comunque non idonei a sostenere l'accusa in giudizio»; con essa può procedere al giudizio di bilanciamento delle circostanze, dove appare evidente l'aspetto valutativo pieno che precede l'eventuale emissione della sentenza di improcedibilità; infine, il giudice può dichiarare la non punibilità per difetto di imputabilità (purché non debba essere applicata una misura di sicurezza personale) con evidente riferimento alla formulazione implicita di un giudizio di responsabilità.

In tale ottica, il più recente insegnamento della Corte, dando atto della trasformazione della regola di giudizio che presiede all'esito dell'udienza preliminare ha dichiarato (con la sentenza n. 224 del 4 luglio 2001) la illegittimità costituzionale dell'art. 34 nella parte in cui non prevede l'incompatibilità alla funzione di giudice per l'udienza preliminare del giudice che abbia pronunciato o concorso a pronunciare sentenza, poi annullata, nei confronti del medesimo imputato e per il medesimo fatto, precisando che «l'alternativa decisoria che si offre al giudice quale epilogo dell'udienza preliminare riposa ... su una valutazione del merito dell'accusa ormai non più distinguibile — quanto ad intensità e completezza del panorama deliberativo — da quella propria di altri momenti processuali, già ritenuti non solo pregiudicanti, ma anche pregiudicabili ai fini della insussistenza della incompatibilità».

3. — L'importanza della pronuncia sopra richiamata sta nell'aver fornito argomentazioni decisive a sostegno della tesi, ormai non più in discussione, che il secondo termine della relazione di incompatibilità, e cioè il «giudizio», sia da riconoscere anche alla fase processuale dell'udienza preliminare e ai provvedimenti decisori ad essa conseguenti.

Ed allora, poiché l'art. 34 c.p.p., «dettando la regola primaria in tema d incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento, delinea una incompatibilità di tipo verticale — in senso tanto ascendente che discendente — escludendo che il giudice che ha pronunciato o concorso a pronunciare sentenza in un grado del procedimento, possa esercitare funzione di giudice negli altri gradi, ovvero partecipare al giudizio di rinvio dopo l'annullamento o al giudizio di revisione» (sent. 224/01 cit.) a tale previsione normativa ritiene questo giudice sia estranea la fattispecie che qui interessa, ossia quella del giudice che, avendo pronunciato il decreto che dispone il giudizio, sia chiamato ad esercitare funzioni di giudice dell'udienza preliminare nel medesimo processo per effetto di una vicenda regressiva consequenziale alla dichiarazione di nullità della richiesta di rinvio a giudizio e di tutti gli atti successivi.

Invero, è un dato ormai acquisito che le ipotesi di incompatibilità abbiano carattere tassativo e, in tale ottica, non possono applicarsi in via analogica a casi diversi da quelli considerati nella norma e individuati dalle ben note sentenze della Corte costituzionale sull'art. 34 c.p.p.

La situazione di fatto che sottende alla fattispecie in esame comporta la tendenziale e fisiologica inclinazione del giudicante a uniformarsi al proprio precedente, innestandosi in un substrato decisorio che perde le connotazioni di semplice delibazione ed acquista caratteri tali da implicare un vero e proprio «pre-giudizio»: è di tutta evidenza che la celebrazione dell'udienza preliminare a carico dei quattro imputati già «rinviati a giudizio» finirebbe per risolversi in una reiterazione processuale di una statuizione in realtà già formulata in partenza, eludendo di fatto il diritto dell'imputato a vedersi giudicato da un soggetto «terzo ed imparziale».

Inoltre, al di là del concreto contenuto che l'udienza preliminare potrà assumere, è proprio, la valutazione in astratto dei poteri del giudice preposto a tale fase che determina, a parere del remittente, un *vulnus* significativo del predetto diritto dell'imputato.

Ed è qui che risulterebbe violato il disposto di cui al secondo comma dell'art. 111 Cost.

È pur vero che tale questione è stata posta in termini analoghi da altri giudici e in relazione ad essa è stata pronunciata l'ordinanza n. 112 del 22 marzo 2001 con la quale la Corte ha dichiarato la manifesta infondatezza della questione, ma è altrettanto vero che la stessa Corte non ha potuto valutare i termini della questione alla luce della nuova realtà normativa che ha radicalmente modificato l'udienza preliminare, poiché nella stessa ordinanza si dà atto di come «le innovazioni nel frattempo apportate ... non erano ancora operanti nel momento in cui i giudici per l'udienza preliminare si erano pronunciati disponendo il giudizio con i decreti poi annullati».

4. — D'altronde, ed infine, il caso in esame non può essere risolto attraverso l'applicazione delle norme in materia di astensione e ricusazione.

Anche qui è la Corte che ha più volte chiarito come « benché le varie figure di incompatibilità previste dall'art. 34 c.p.p. siano destinate a risolversi in altrettante cause di astensione e ricusazione, il tratto caratteristico che le accomuna, distinguendole da queste, sta nella loro vocazione ad essere assunte, ad ulteriore garanzia contro il rischio del pregiudizio del giudice, come criterio di organizzazione preventiva dell'esercizio delle funzioni giurisdizionali, cosicché il principio di indipendenza abbia uno svolgimento fisiologico e si atteggi, nel sistema processuale penale, prima ancora che come diritto delle parti ad un giudice terzo o come diritto-dovere del giudice a vedere assicurata la sua posizione di terzietà, come modo d'essere della giurisdizione. Nella giurisprudenza costituzionale è peraltro chiaro che l'esigenza di una preventiva organizzazione della terzietà del giudice come emanazione del principio del giusto processo è ragionevolmente assunta solo se riferita, di regola, ad un medesimo procedimento e a funzioni tipiche definibili in astratto e non anche al concreto contenuto degli atti nei quali tali funzioni si estrinsecano (sentenze nn. 306, 307 e 308 del 1997): altrimenti, nella varietà delle relazioni che possono instaurarsi tra procedimenti distinti e nella molteplicità dei contenuti che gli atti di giurisdizione sono in essi suscettibili di assumere, l'intera materia delle incompatibilità verrebbe dispersa in una casistica senza fine, sì da rendere vano ogni tentativo di realizzare quella terzietà in via preventiva sul piano organizzativo» (Corte cost. sent. n. 241 del 9 giugno 1999).

Alla luce di tale premessa è evidente che gli istituti dell'astensione e della ricusazione si ricollegano al concreto pregiudizio discendente da un'attività posta in essere dal giudice in quello o in altro processo, e comportano una valutazione caso per caso della effettiva efficacia pregiudicante dell'atto giurisdizionale; l'incompatibilità, invece, opera in via generale ed astratta per effetto dell'attività svolta all'interno del medesimo procedimento ed in relazione a funzioni tipiche definibili in astratto.

D'altronde, anche l'estensione dell'area di applicazione del meccanismo di ricusazione ad alcuni casi di astensione non espressamente previsti dal codice di rito e che si riallacciano ad attività valutative espresse dal giudice in altro procedimento anche non penale (Corte cost. sent. 6 luglio 2000 n. 283) non comporta, a parere del remittente, uno spostamento dei termini del problema posto in precedenza, poiché le fattispecie sottese alle questioni poste all'attenzione della Corte riguardavano il contenuto di atti (decreti e atti relativi a procedimenti di applicazione di misure di prevenzione) di altri procedimenti, anche non penali e soprattutto relativi non a funzioni tipiche definibili in astratto, ma al concreto contenuto in cui tali funzioni si estrinsecano. In tali casi, in cui può risultare compromessa l'imparzialità del giudice, la Corte ha ritenuto di apprestare la necessaria tutela del principio del giusto processo attraverso il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione.

E forse, facendo leva su tale interpretazione ormai quasi consolidata della Corte, appare possibile risolvere, in concreto, il problema relativo alla circostanza, tutta peculiare e non sussimibile in regola generale, della contestuale pronuncia, con il decreto che dispone il giudizio poi annullato, della sentenza *ex art.* 425 c.p.p. a carico di tutti gli imputati per il reato di cui all'art. 437 c.p. e di quattro degli otto imputati per il reato di cui all'art. 589, nonché sentenza assolutoria di abbreviato per uno degli imputati. Qui l'insegnamento della Corte avrebbe potuto portare a valutare l'applicazione degli istituti dell'astensione e ricusazione così come delineati alla luce delle decisioni già richiamate (ed in particolare ord. n. 113/2000 e soprattutto sent. n. 113/2001).

Non così nel caso che il remittente ritiene di sottoporre al vaglio della Corte, dove si ritiene che la funzione già svolta abbia effetto pregiudicante a prescindere dallo specifico contenuto dell'atto o dalle modalità concrete con cui la funzione è esercitata.

Tale considerazione sembra del tutto sufficiente ad escludere nel caso descritto in premessa il ricorso alle norme relative all'astensione e alla ricusazione poiché il giudice ha manifestato il proprio convincimento all'interno del medesimo procedimento mediante un atto e con l'esercizio di una funzione a cui il legislatore attribuisce effetti pregiudicanti nel senso sopra illustrato: per tale motivo, ritenendo il remittente non prevista questa causa di incompatibilità, appare necessario adire il giudice delle leggi.

P. Q. M.

Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena,

Visti gli artt. 136 Cost., 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;

Dichiara rilevante e non manifestamente infondata in relazione all'art. 111, comma secondo, Cost. la questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede l'incompatibilità del giudice per l'udienza preliminare che abbia pronunciato il decreto che dispone il giudizio a celebrare l'udienza preliminare nello stesso procedimento a seguito di regressione in conseguenza della dichiarazione dibattimentale di nullità che comporti la necessità di celebrazione dell'udienza preliminare;

Sospende il presente giudizio e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.

Dispone che copia della presente ordinanza sia comunicata, a cura della cancelleria, al Presidente del Senato, al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Consiglio dei ministri.

Modena, addì 6 maggio 2002

Il giudice per le indagini preliminari: TRUPPA

02C0855

N. 387

*Ordinanza del 1° luglio 2002 emessa dal Giudice di pace di Cortina d'Ampezzo
nel procedimento penale a carico di Irneri Piero*

Processo penale - Procedimento dinanzi al giudice di pace - Decreto di citazione a giudizio disposto dalla P.G. - Avviso all'imputato della facoltà di presentare, prima dell'apertura del dibattimento, domanda di oblazione - Mancata previsione - Nullità del decreto di citazione - Omessa previsione - Disparità di trattamento rispetto a quanto previsto dall'art. 552, lett. 7, c.p.p. in relazione al contenuto obbligatorio del decreto di citazione davanti al Tribunale in composizione monocratica - Incidenza sul diritto di difesa nonché sui principi di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

- Decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, art. 20.
- Costituzione, artt. 3, 24, comma secondo, e 97, primo comma.

IL GIUDICE DI PACE

Rilevato che l'art. 20 del decreto legislativo n. 274/2000, in difformità da quanto previsto dall'art. 552 lettera f) del c.p.p. in relazione al contenuto obbligatorio del decreto di citazione a giudizio nel procedimento davanti al Tribunale in composizione monocratica, non prevede che la citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria debba contenere a pena di nullità l'avviso che, qualora ne ricorrano i presupposti, l'imputato, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, possa presentare domanda di oblazione, così come previsto dal decreto legislativo cit. all'art. 29 comma 6; ritenuto che la suddetta carenza determini violazione degli articoli 3, 24 secondo comma e 97 primo comma Cost., sicché debba sussistere non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità;

P.Q.M.

Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1959 n. 87;

Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e sospende il giudizio in corso.

Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri.

La cancelleria a sua volta si farà carico di comunicare l'ordinanza medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.

Il giudice di pace: AUTIERO

02C0856

N. 388

*Ordinanza del 17 aprile 2002 emessa dal g.i.p. del tribunale di Trani
nel procedimento penale a carico di Asseliti Eligio ed altro*

Processo penale - Intercettazioni di conversazioni o comunicazioni - Previsione della necessità del compimento delle operazioni esclusivamente per mezzo degli impianti installati nella Procura della Repubblica (salvo motivata deroga del pubblico ministero in ragione della insufficienza o inidoneità degli impianti e della sussistenza di eccezionali motivi di urgenza) a pena di inutilizzabilità - Applicabilità della norma, secondo il «diritto vivente», anche alle conversazioni tra presenti anziché solo alle intercettazioni telefoniche - Eccesso di delega.

- Cod. proc. pen., art. 268, comma 3.
- Costituzione, art. 76.

IL GIUDICE PER LE INDAGINI PRELIMINARI

Letta l'istanza di archiviazione presentata dal P.M. in relazione al procedimento a carico di Asseliti Eligio e Asseliti Salvatore, indagati *ex art.* 110 e 629 c.p.;

Letta l'istanza di sollecitazione alla remissione degli atti alla Corte costituzionale perché dichiarati l'illegittimità costituzionale dell'art. 268, terzo comma del c.p.p. in relazione all'art. 77/1 e 76 della Costituzione sotto il profilo dell'eccesso di delega;

Letti gli atti;

Letti gli artt. 127 c.p.p. e 24 e 76 della Costituzione;

Rilevato nel corso di indagini volte alla individuazione dei responsabili di attività di estorsione, venivano eseguite delle intercettazioni di conversazioni fra presenti, che consentivano di acquisire elementi decisi sia in ordine alla sussistenza del reato sia in ordine alla individuazione dei responsabili.

Dette intercettazioni non venivano effettuate presso gli impianti in possesso della Procura della Repubblica (per la impossibilità tecnica di farlo) ma senza che vi fosse il decreto motivato di autorizzazione all'utilizzo di impianti esterni da parte del p.m., così come espressamente richiesto dall'art. 268, terzo comma del c.p.p. Sicché il p.m., prendendo atto dell'indirizzo espresso dalla Corte di cassazione con lac.d. sentenza Policastro, ritenendo l'inutilizzabilità di dette intercettazioni, e data l'essenzialità delle stesse nell'ambito dell'indagine e nella composizione del quadro probatorio, richiedeva l'archiviazione del procedimento.

In via preliminare va osservato che la soluzione della questione di costituzionalità sollevata appare decisiva per la decisione richiesta a questo giudice, posto che, potendosi utilizzare le intercettazioni, il quadro indiziario di colpevolezza diverrebbe consistente al punto da giustificare l'esercizio dell'azione penale (basta a tal fine leggere il testo delle intercettazioni).

In punto di non manifesta infondatezza della questione vale sottolineare quanto segue. In relazione all'esecuzione delle operazioni di intercettazione, la giurisprudenza si è occupata ripetutamente della questione legata alla identificazione degli impianti a mezzo dei quali possono e debbono essere compiute le intercettazioni.

La questione si è posta in particolar modo in relazione alle intercettazioni tra presenti, ed alla motivazione del decreto del pubblico ministero con il quale si dispone il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, quando gli impianti della procura della Repubblica siano insufficienti o inidonei ed esistano eccezionali ragioni di urgenza. La costante più che dominante giurisprudenza di legittimità aveva ritenuto che il principio in base al quale, di regola, le operazioni di intercettazione devono essere svolte presso la Procura della Repubblica fosse applicabile solo alle intercettazioni telefoniche.

Al contrario per le intercettazioni di conversazioni tra presenti, invece, doveva ritenersi consentita, senza necessità di specifica motivazione, l'utilizzazione di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, in quanto le operazioni di ascolto e registrazione di tali conversazioni sarebbero tecnicamente possibili soltanto con apparecchi vicini a quelli di captazione delle conversazioni, e quindi non potrebbero essere effettuate con gli impianti installati nella procura della Repubblica: in tema di intercettazioni, il principio in base al quale, di regola, le operazioni devono essere svolte presso la procura della Repubblica (principio al quale si può derogare solo in casi particolari e con provvedimento sorretto da adeguata motivazione) è applicabile solo alle intercettazioni telefoniche; per le intercettazioni tra presenti, viceversa, deve ritenersi ordinaria la utilizzazione di impianti in dotazione

alla polizia giudiziaria. Invero le intercettazioni ambientali sono condizionate dalle particolari tecnologie, idonee a captare il flusso delle comunicazioni e non possono, in genere, essere effettuate nei posti di ascolto esistenti presso le procure (Cass. pen., sez. V, 24 settembre 1998, n. 10076; In tema di intercettazione di conversazioni tra presenti, è legittima l'autorizzazione all'utilizzo di impianti in dotazione alla polizia giudiziaria, stanti gli insormontabili ostacoli tecnici che impediscono un utile impiego degli impianti installati presso la procura della Repubblica, il cui normale uso è previsto dall'art. 268 comma 3 c.p.p., con disposizione palesemente concepita per le intercettazioni telefoniche e non adattabile alle particolari esigenze di quelle ambientali (Cass. pen., sez. VI, 16 dicembre 1997, n. 5156).

Più recentemente, però, la Corte di Cassazione, a Sezioni Unite ha affermato, da un canto, la necessità del provvedimento motivato del pubblico ministero sulla insufficienza o inidoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica anche nei casi di intercettazioni tra presenti e, dall'altro, la necessità di una previa valutazione dell'urgenza anche nel caso di inidoneità degli impianti, oltre che in quello di insufficienza (Cass. sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro).

Secondo questo orientamento giurisprudenziale consacrato dalle SSUU anche in relazione alle intercettazioni cosiddette ambientali è, dunque, necessario il decreto motivato del pubblico ministero che autorizzi l'uso di impianti esterni a quelli in dotazione agli uffici giudiziari, e ciò sulla base della lettura sistematica dell'intera normativa dettata sulle intercettazioni telefoniche, «in quanto il comma 2 dell'art. 266 cod. proc. pen. esplicitamente parla di comunicazioni tra presenti, assimilandole ai fini considerati, in tutto e per tutto, a quelle telefoniche e alle altre forme di telecomunicazione; sicché non vi è alcuna valida ragione di ritenere che il successivo art. 268 cd. proc. pen., dettando le regole per l'esecuzione delle operazioni, senza statuizioni di sorta, abbia escluso dalla rigorosa disciplina imposta le comunicazioni di un certo tipo, aprendo un *vulnus* del tutto ingiustificato nella tutela del diritto garantito dall'art. 15 della Costituzione».

La chiara formulazione letterale della norma non consente, secondo l'interpretazione delle SSUU, distinzioni di sorta fra le due tipologie di intercettazione (telefoniche e ambientali) e ciò anche perché alla luce delle moderne evoluzioni della tecnologia che rendono possibile il compimento delle intercettazioni ambientali a distanza (si pensi all'ipotesi, frequente, di captazione delle conversazioni con un sistema il cui funzionamento è tecnicamente equiparabile a quello di un telefono cellulare, le cui conversazioni possono essere ricevute anche a migliaia di chilometri di distanza), non vi sarebbe più nemmeno quella giustificazione pratica che aveva ispirato la precedente giurisprudenza di legittimità.

Peraltro, nell'ambito del più recente e più rigoroso orientamento della giurisprudenza di legittimità, devono annoverarsi due importanti affermazioni, contenute in quelle decisioni, che ne realizzano una sorta di temperamento.

Da un lato, infatti, si è ritenuta la possibilità per il pubblico ministero di dar conto delle ragioni per cui l'intercettazione non sia stata eseguita con gli impianti installati in procura in un provvedimento integrativo, successivo all'effettuazione delle operazioni, ma anteriore all'utilizzazione dei risultati delle intercettazioni, in modo da consentire comunque il controllo da parte del giudice (così Cass. sez. IV, 17 novembre 1999, Arizi). Dall'altro, le sezioni unite della Cassazione, richiamata la legittimità della motivazione *per relationem* (nei termini riconosciuti con la sentenza delle stesse sezioni unite, 21 giugno 2000, Primavera, sopra menzionata), ne hanno esteso l'ammissibilità anche ai fini dell'assolvimento da parte del pubblico ministero dell'obbligo di motivazione stabilito dall'art. 268 comma 3 cod. proc. pen., ritenendolo soddisfatto quando, dalla lettura del provvedimento del pubblico ministero, integrato dall'esame degli atti nonché dalla sequenza temporale di essi, si possa dedurre l'*iter* cognitivo e valutativo seguito dallo stesso pubblico ministero nel disporre, in via derogativa, l'esecuzione delle operazioni di intercettazione mediante impianti esterni alla procura (così Cass. sez. un., 31 ottobre 2001, Policastro ed altri).

Senonché la delega legislativa rilasciata dal Parlamento al Governo per l'emanazione del codice di procedura penale, ed in particolare la direttiva 41 in tema di intercettazioni prescriveva, alla lett. d), che il Legislatore delegato individuasse gli impianti presso cui le intercettazioni potevano essere effettuate solo con riferimento a quelle telefoniche; sicché in nessun caso il legislatore delegato avrebbe potuto prevedere modalità specifiche per le intercettazioni di conversazioni non telefoniche (e, quindi, anche quelle tra presenti), sanzionando per la violazione di esse la inutilizzabilità dei risultati. Ciò facendo si è posto fuori dalla previsione della delega, viziando la disposizione in esame, così come vivente nell'interpretazione della Suprema Corte, illegittima per violazione della delega legislativa.

P.Q.M.

Visto gli artt. 76 della Costituzione e 13 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 1.

Dichiara la rilevanza e la non manifesta infondatezza, in relazione all'art. 76 della Costituzione, della questione di costituzionalità dell'art. 268, terzo comma c.p.p. nella parte in cui prevede che le intercettazioni fra presenti, debbano essere realizzate con impianti installati presso la Procura della Repubblica o, previo decreto autorizzativo del p.m., con impianti in possesso della p.g.;

Sospende il procedimento in corso in attesa della definizione da parte della Corte costituzionale della presente questione di illegittimità;

Ordina l'immediata trasmissione di copia integrale del fascicolo per le indagini preliminari n. 4466.00 R.G. notizie di reato alla Corte costituzionale;

Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento, al p.m. procedente e all'indagato.

Trani, addì 17 aprile 2002

Il giudice per le indagini preliminari: NARDI

02C0857

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(5651610/1) Roma, 2002 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
95024	ACIREALE (CT)	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via Caronda, 8-10	095	7647982	7647982
00041	ALBANO LAZIALE (RM)	LIBRERIA CARACUZZO	Corso Matteotti, 201	06	9320073	93260286
70022	ALTAMURA (BA)	LIBRERIA JOLLY CART	Corso Vittorio Emanuele, 16	080	3141081	3141081
60121	ANCONA	LIBRERIA FOGOLA	Piazza Cavour, 4-5-6	071	2074606	2060205
84012	ANGRI (SA)	CARTOLIBRERIA AMATO	Via dei Goti, 4	081	5132708	5132708
04011	APRILIA (LT)	CARTOLIBRERIA SNIDARO	Via G. Verdi, 7	06	9258038	9258038
52100	AREZZO	LIBRERIA IL MILIONE	Via Spinello, 51	0575	24302	24302
52100	AREZZO	LIBRERIA PELLEGRINI	Piazza S. Francesco, 7	0575	22722	352986
83100	AVELLINO	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Matteotti, 30/32	0825	30597	248957
81031	AVERSA (CE)	LIBRERIA CLA.ROS	Via L. Da Vinci, 18	081	8902431	8902431
70124	BARI	CARTOLIBRERIA QUINTILIANO	Via Arcidiacono Giovanni, 9	080	5042665	5610818
70122	BARI	LIBRERIA BRAIN STORMING	Via Nicolai, 10	080	5212845	5235470
70121	BARI	LIBRERIA UNIVERSITÀ E PROFESSIONI	Via Crisanzio, 16	080	5212142	5243613
82100	BENEVENTO	LIBRERIA MASONE	Viale Rettori, 71	0824	316737	313646
13900	BIELLA	LIBRERIA GIOVANNACCI	Via Italia, 14	015	2522313	34983
40132	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA EDINFORM	Via Ercole Nani, 2/A	051	6415580	6415315
40124	BOLOGNA	LIBRERIA GIURIDICA - LE NOVITÀ DEL DIRITTO	Via delle Tovaglie, 35/A	051	3399048	3394340
20091	BRESSO (MI)	CARTOLIBRERIA CORRIDONI	Via Corridoni, 11	02	66501325	66501325
21052	BUSTO ARSIZIO (VA)	CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO	Via Milano, 4	0331	626752	626752
93100	CALTANISSETTA	LIBRERIA SCIASCIA	Corso Umberto I, 111	0934	21946	551366
81100	CASERTA	LIBRERIA GUIDA 3	Via Caduti sul Lavoro, 29/33	0823	351288	351288
91022	CASTELVETRANO (TP)	CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA	Via Q. Sella, 106/108	0924	45714	45714
95128	CATANIA	CARTOLIBRERIA LEGISLATIVA S.G.C. ESSEGICI	Via F. Riso, 56/60	095	430590	508529
88100	CATANZARO	LIBRERIA NISTICÒ	Via A. Daniele, 27	0961	725811	725811
84013	CAVA DEI TIRRENI (SA)	LIBRERIA RONDINELLA	Corso Umberto I, 245	089	341590	341590
66100	CHIETI	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Asinio Herio, 21	0871	330261	322070
22100	COMO	LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI - DECA	Via Mentana, 15	031	262324	262324
87100	COSENZA	LIBRERIA DOMUS	Via Monte Santo, 70/A	0984	36910	23110
87100	COSENZA	BUFFETTI BUSINESS	Via C. Gabrieli (ex via Sicilia)	0984	408763	408779
50129	FIRENZE	LIBRERIA PIROLA già ETRURIA	Via Cavour 44-46/R	055	2396320	288909
71100	FOGGIA	LIBRERIA PATIERNO	Via Dante, 21	0881	722064	722064
06034	FOLIGNO (PG)	LIBRERIA LUNA	Via Gramsci, 41	0742	344968	344968
03100	FROSINONE	L'EDICOLA	Via Tiburtina, 224	0775	270161	270161
21013	GALLARATE (VA)	LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI	Via Puricelli, 1	0331	786644	782707
16121	GENOVA	LIBRERIA GIURIDICA	Galleria E. Martino, 9	010	565178	5705693
95014	GIARRE (CT)	LIBRERIA LA SEÑORITA	Corso Italia, 132/134	095	934279	7799877

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

cap	località	libreria	indirizzo	pref.	tel.	fax
73100	LECCE	LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO	Via Palmieri, 30	0832	241131	303057
74015	MARTINA FRANCA (TA)	TUTTOUFFICIO	Via C. Battisti, 14/20	080	4839784	4839785
98122	MESSINA	LIBRERIA PIROLA MESSINA	Corso Cavour, 55	090	710487	662173
20100	MILANO	LIBRERIA CONCESSIONARIA I.P.Z.S.	Galleria Vitt. Emanuele II, 11/15	02	865236	863684
20121	MILANO	FOROBONAPARTE	Foro Buonaparte, 53	02	8635971	874420
70056	MOLFETTA (BA)	LIBRERIA IL GHIGNO	Via Campanella, 24	080	3971365	3971365
80139	NAPOLI	LIBRERIA MAJOLO PAOLO	Via C. Muzy, 7	081	282543	269898
80134	NAPOLI	LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO	Via Tommaso Caravita, 30	081	5800765	5521954
80134	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 1	Via Portalba, 20/23	081	446377	451883
80129	NAPOLI	LIBRERIA GUIDA 2	Via Merliani, 118	081	5560170	5785527
84014	NOCERA INF. (SA)	LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO	Via Fava, 51	081	5177752	5152270
28100	NOVARA	EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA	Via Costa, 32/34	0321	626764	626764
35122	PADOVA	LIBRERIA DIEGO VALERI	Via Roma, 114	049	8760011	8754036
90138	PALERMO	LA LIBRERIA DEL TRIBUNALE	P.za V.E. Orlando, 44/45	091	6118225	552172
90138	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Piazza E. Orlando, 15/19	091	334323	6112750
90128	PALERMO	LIBRERIA S.F. FLACCOVIO	Via Ruggero Settimo, 37	091	589442	331992
90145	PALERMO	LIBRERIA COMMISSIONARIA G. CICALA INGUAGGIATO	Via Galileo Galilei, 9	091	6828169	6822577
90133	PALERMO	LIBRERIA FORENSE	Via Maqueda, 185	091	6168475	6172483
43100	PARMA	LIBRERIA MAIOLI	Via Farini, 34/D	0521	286226	284922
06121	PERUGIA	LIBRERIA NATALE SIMONELLI	Corso Vannucci, 82	075	5723744	5734310
29100	PIACENZA	NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO	Via Quattro Novembre, 160	0523	452342	461203
59100	PRATO	LIBRERIA CARTOLERIA GORI	Via Ricasoli, 26	0574	22061	610353
00192	ROMA	LIBRERIA DE MIRANDA	Viale G. Cesare, 51/E/F/G	06	3213303	3216695
00195	ROMA	LIBRERIA MEDICHINI CLODIO	Piazzale Clodio, 26 A/B/C	06	39741182	39741156
00161	ROMA	L'UNIVERSITARIA	Viale Ippocrate, 99	06	4441229	4450613
00187	ROMA	LIBRERIA GODEL	Via Poli, 46	06	6798716	6790331
00187	ROMA	STAMPERIA REALE DI ROMA	Via Due Macelli, 12	06	6798716	6790331
45100	ROVIGO	CARTOLIBRERIA PAVANELLO	Piazza Vittorio Emanuele, 2	0425	24056	24056
84100	SALERNO	LIBRERIA GUIDA 3	Corso Garibaldi, 142	089	254218	254218
63039	SAN BENEDETTO D/T (AP)	LIBRERIA LA BIBLIOFILA	Via Ugo Bassi, 38	0735	587513	576134
07100	SASSARI	MESSAGGERIE SARDE LIBRI & COSE	Piazza Castello, 11	079	230028	238183
96100	SIRACUSA	LA LIBRERIA	Piazza Euripide, 22	0931	22706	22706
10121	TORINO	LIBRERIA DEGLI UFFICI	Corso Vinzaglio, 11	011	531207	531207
10122	TORINO	LIBRERIA GIURIDICA	Via S. Agostino, 8	011	4367076	4367076
21100	VARESE	LIBRERIA PIROLA	Via Albuzzi, 8	0332	231386	830762
37122	VERONA	LIBRERIA L.E.G.I.S.	Vicolo Terese, 3	045	8009525	8038392
36100	VICENZA	LIBRERIA GALLA 1880	Viale Roma, 14	0444	225225	225238

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 - ☎ 06 85082147;
- presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Gestione Gazzetta Ufficiale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 16716029. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 2002

(Salvo conguaglio)

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 2002
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 2002 e dal 1° luglio al 31 dicembre 2002*

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI

Gli abbonamenti tipo A, A1, F, F1 comprendono gli indici mensili

	Euro		Euro
Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:	
- annuale	271,00	- annuale	56,00
- semestrale	154,00	- semestrale	35,00
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:	
- annuale	222,00	- annuale	142,00
- semestrale	123,00	- semestrale	77,00
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i provvedimenti non legislativi:		Tipo F - <i>Completo</i> . Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e non legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (ex tipo F):	
- annuale	61,00	- annuale	586,00
- semestrale	36,00	- semestrale	316,00
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi ed ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso il tipo A2):	
- annuale	57,00	- annuale	524,00
- semestrale	37,00	- semestrale	277,00
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:			
- annuale	145,00		
- semestrale	80,00		

Integrando con la somma di € 80,00 il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 2002.

Prezzo di vendita di un fascicolo separato della <i>serie generale</i>	0,77
Prezzo di vendita di un fascicolo separato delle <i>serie speciali I, II e III</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
Prezzo di vendita di un fascicolo della <i>IV serie speciale «Concorsi ed esami»</i>	1,50
Prezzo di vendita di un fascicolo <i>indici mensili</i> , ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi ordinari</i> per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	0,80
<i>Supplementi straordinari</i> per la vendita a fascicoli, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	86,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,80

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	55,00
Prezzo di vendita di un fascicolo separato	5,00

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	253,00
Abbonamento semestrale	151,00
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	0,85

Raccolta Ufficiale degli Atti Normativi

Abbonamento annuo	188,00
Abbonamento annuo per Regioni, Province e Comuni	175,00
Volume separato	17,50

TARIFE INSERZIONI

(densità di scrittura, fino a 77 caratteri/riga, nel conteggio si comprendono punteggiature e spazi)

Inserzioni Commerciali per ogni riga, o frazione di riga	20,24
Inserzioni Giudiziarie per ogni riga, o frazione di riga	7,95

I supplementi straordinari non sono compresi in abbonamento.

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 16716029 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni, prenotazioni o reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della Gazzetta Ufficiale bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA

Gestione Gazzetta Ufficiale Abbonamenti Vendite
☎ 800-864035 - Fax 06-85082520

Ufficio inserzioni
☎ 800-864035 - Fax 06-85082242

Numero verde
☎ 800-864035



* 4 5 - 4 1 0 5 0 0 0 2 0 9 1 1 *

€ 2,40